



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 novembre 2008 (02.12)
(OR. fr)**

**16263/08
ADD 1**

BUDGET 48

ADDENDUM ALLA MOTIVAZIONE

Oggetto: Progetto di bilancio rettificativo n. 9 per l'esercizio 2008 stabilito dal Consiglio il
27 novembre 2008
- Allegato tecnico

VOLUME 1

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

A. INTRODUZIONE E FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

Stanziamanti da coprire, durante l'esercizio 2008, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

SPESE

Descrizione	Bilancio 2008 ¹	Bilancio 2007 ²	Variazione (in %)
1. Crescita sostenibile	45 742 822 104	43 590 118 012	+ 4,94
2. Conservazione e gestione delle risorse naturali	53 220 588 053	54 210 425 736	- 1,83
3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia	1 474 340 203	1 270 114 751	+ 16,08
4. L'UE come attore globale	7 847 128 400	7 352 746 732	+ 6,72
5. Amministrazione	7 279 767 193	6 977 764 032	+ 4,33
6. Compensazioni	206 636 292	444 646 152	-53,53
Totale delle spese³	115 771 282 245	113 845 815 415	+ 1,69

ENTRATE

Descrizione	Bilancio 2008 ¹	Bilancio 2007 ²	Variazione (in %)
Entrate varie (titoli da 4 a 9)	3 287 902 147	1 703 773 561	+ 92,98
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente (capitolo 3 0, articolo 3 0 0)	1 528 833 290	1 847 631 711	-17,25
Eccedenza di risorse proprie risultante da uno storno da capitoli FEAOG, sezione garanzia (capitolo 3 0, articolo 3 0 1)	p.m.	p.m.	
Eccedenza di risorse proprie risultante dal riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne (capitolo 3 0, articolo 3 0 2)	125 750 000	260 940 125	- 51,81
Saldi delle risorse proprie provenienti dall'IVA e delle risorse proprie basate sul PNL/RNL relativo agli esercizi precedenti (capitoli 3 1 e 3 2)	2 505 428 603	3 830 264 680	- 34,59
Totale delle entrate dei titoli da 3 a 9	7 447 914 040	7 642 610 077	- 2,55
Importo netto dei dazi doganali, dei diritti agricoli e dei contributi nel settore dello zucchero (capitoli 1 0, 1 1 e 1 2)	16 936 300 000	16 532 900 000	+ 2,44
Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme (tabelle 1 e 2, capitolo 1 3)	18 096 756 274	18 517 228 951	- 2,27
Rimanenza da finanziare con la risorsa complementare (risorse proprie RNL, tabelle 3 e 4, capitolo 1 4)	73 290 311 931	71 153 076 387	+ 3,00
Stanziamanti da coprire con le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2000/597/CE, Euratom ⁴	108 323 368 205	106 203 205 338	+ 2,00
Totale delle entrate³	115 771 282 245	113 845 815 415	+ 1,69

¹ BR nn. 1-8/2008.

² Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2007 (GU L 77 del 16.3.2007, pag. 1) e dei bilanci rettificativi dal n. 1 al n. 7/2007.

³ L'articolo 268, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che "nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio".

⁴ Le risorse proprie per il bilancio 2008 sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio adottate nel corso della 142a riunione del Comitato consultivo delle risorse proprie del 7 maggio 2008.

TABELLA 1

**Calcolo della riduzione delle basi armonizzate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)
conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c),
della decisione 2000/597/CE, Euratom**

Stato membro	1 % della base IVA non ridotta	1 % del reddito nazionale lordo	Tasso di riduzione (in %)	1 % del reddito nazionale lordo moltiplicato per il tasso di riduzione	1 % della base IVA ridotta ¹	Stati membri la cui base IVA è ridotta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belgio	1 477 380 000	3 462 469 000	50	1 731 234 500	1 477 380 000	
Bulgaria	200 267 000	329 137 000	50	164 568 500	164 568 500	Bulgaria
Repubblica ceca	819 430 000	1 329 493 000	50	664 746 500	664 746 500	Repubblica ceca
Danimarca	1 010 552 000	2 401 679 000	50	1 200 839 500	1 010 552 000	
Germania	10 693 785 000	25 074 521 000	50	12 537 260 500	10 693 785 000	
Estonia	96 097 000	161 138 000	50	80 569 000	80 569 000	Estonia
Irlanda	1 003 531 000	1 615 079 000	50	807 539 500	807 539 500	Irlanda
Grecia	1 260 165 000	2 372 455 000	50	1 186 227 500	1 186 227 500	Grecia
Spagna	6 603 836 000	10 628 292 000	50	5 314 146 000	5 314 146 000	Spagna
Francia	9 501 255 000	19 563 734 000	50	9 781 867 000	9 501 255 000	
Italia	6 448 943 000	15 616 005 000	50	7 808 002 500	6 448 943 000	
Cipro	143 888 000	162 208 000	50	81 104 000	81 104 000	Cipro
Lettonia	125 920 000	225 928 000	50	112 964 000	112 964 000	Lettonia
Lituania	154 087 000	309 591 000	50	154 795 500	154 087 000	
Lussemburgo	198 307 000	295 451 000	50	147 725 500	147 725 500	Lussemburgo
Ungheria	446 300 000	974 459 000	50	487 229 500	446 300 000	
Malta	42 512 000	54 763 000	50	27 381 500	27 381 500	Malta
Paesi Bassi	2 869 049 000	5 809 900 000	50	2 904 950 000	2 869 049 000	
Austria	1 243 687 000	2 809 826 000	50	1 404 913 000	1 243 687 000	
Polonia	1 845 603 000	3 361 626 000	50	1 680 813 000	1 680 813 000	Polonia
Portogallo	984 658 000	1 598 643 000	50	799 321 500	799 321 500	Portogallo
Romania	543 585 000	1 265 892 000	50	632 946 000	543 585 000	
Slovenia	193 720 000	352 001 000	50	176 000 500	176 000 500	Slovenia
Slovacchia	240 492 000	580 001 000	50	290 000 500	240 492 000	
Finlandia	797 612 000	1 896 315 000	50	948 157 500	797 612 000	
Svezia	1 443 385 000	3 433 911 000	50	1 716 955 500	1 443 385 000	
Regno Unito	9 844 979 000	19 878 725 000	50	9 939 362 500	9 844 979 000	
Totale	60 233 025 000	125 563 242 000		62 781 621 000	57 958 198 000	

¹ La base da tenere in considerazione non supera il 50 % dell'RNL.

Calcolo dell'aliquota uniforme delle risorse proprie IVA (articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2000/597/CE, Euratom):

$$\text{Aliquota uniforme (\%)} = \text{Aliquota massima} - \text{aliquota congelata}$$

- A. Per il 2008 l'aliquota massima è fissata allo 0,50 %.
- B. Determinazione dell'aliquota congelata sulla base della correzione degli squilibri di bilancio concessa al Regno Unito [articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione 2000/597/CE, Euratom]:
- 1) Calcolo della parte teorica dei paesi con un onere finanziario limitato

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2000/597/CE, Euratom, il contributo finanziario della Germania (DE), dei Paesi Bassi (NL), dell'Austria (AT) e della Svezia (SE) è limitato a un quarto del loro contributo normale.

Formula di un paese a onere finanziario limitato, ad esempio la Germania:

Contributo IVA teorico della Germania = [base IVA ridotta della Germania / (base IVA ridotta dell'Unione europea – base IVA ridotta del Regno Unito)] × 1/4 × correzione a favore del Regno Unito

Esempio in cifre: Germania

Contributo IVA teorico della Germania = $10\,693\,785\,000 / (57\,958\,198\,000 - 9\,844\,979\,000) \times 1/4 \times 6\,534\,458\,982 = 363\,091\,999$

- 2) Calcolo dell'aliquota congelata

Aliquota congelata = [correzione a favore del Regno Unito – contributi IVA teorici (DE + NL + AT + SE)] / [base IVA ridotta dell'Unione europea – basi IVA ridotte (Regno Unito + DE + NL + AT + SE)]

Aliquota congelata = $(6\,534\,458\,982 - (363\,091\,999 + 97\,414\,408 + 42\,227\,593 + 49\,008\,050)) / (57\,958\,198\,000 - (9\,844\,979\,000 + 10\,693\,785\,000 + 2\,869\,049\,000 + 1\,243\,687\,000 + 1\,443\,385\,000))$

Aliquota congelata = 0,187761923331507 %

Aliquota uniforme:

0,5 % – 0,187761923331507 % = 0,312238076668493 %

TABELLA 2

**Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA)
conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c),
della decisione 2000/597/CE, Euratom (capitolo 1 3)**

Stato membro	1 % della base IVA ridotta	Aliquota massima IVA (in %)	Aliquota uniforme delle risorse proprie IVA (in %)	Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) × (3)
Belgio	1 477 380 000	0,50	0,312238077	461 294 290
Bulgaria	164 568 500	0,50	0,312238077	51 384 552
Repubblica ceca	664 746 500	0,50	0,312238077	207 559 169
Danimarca	1 010 552 000	0,50	0,312238077	315 532 813
Germania	10 693 785 000	0,50	0,312238077	3 339 006 861
Estonia	80 569 000	0,50	0,312238077	25 156 710
Irlanda	807 539 500	0,50	0,312238077	252 144 580
Grecia	1 186 227 500	0,50	0,312238077	370 385 393
Spagna	5 314 146 000	0,50	0,312238077	1 659 278 726
Francia	9 501 255 000	0,50	0,312238077	2 966 653 587
Italia	6 448 943 000	0,50	0,312238077	2 013 605 559
Cipro	81 104 000	0,50	0,312238077	25 323 757
Lettonia	112 964 000	0,50	0,312238077	35 271 662
Lituania	154 087 000	0,50	0,312238077	48 111 829
Lussemburgo	147 725 500	0,50	0,312238077	46 125 526
Ungheria	446 300 000	0,50	0,312238077	139 351 854
Malta	27 381 500	0,50	0,312238077	8 549 547
Paesi Bassi	2 869 049 000	0,50	0,312238077	895 826 342
Austria	1 243 687 000	0,50	0,312238077	388 326 437
Polonia	1 680 813 000	0,50	0,312238077	524 813 818
Portogallo	799 321 500	0,50	0,312238077	249 578 608
Romania	543 585 000	0,50	0,312238077	169 727 935
Slovenia	176 000 500	0,50	0,312238077	54 954 058
Slovacchia	240 492 000	0,50	0,312238077	75 090 760
Finlandia	797 612 000	0,50	0,312238077	249 044 837
Svezia	1 443 385 000	0,50	0,312238077	450 679 756
Regno Unito	9 844 979 000	0,50	0,312238077	3 073 977 308
Totale	57 958 198 000			18 096 756 274

TABELLA 3

Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2000/597/CE, Euratom (capitolo 1 4)

Stato membro	1 % del reddito nazionale lordo	Aliquota uniforme di risorse proprie "base complementare"	Risorse proprie "base complementare" all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	3 462 469 000		2 021 016 892
Bulgaria	329 137 000		192 114 770
Repubblica ceca	1 329 493 000		776 014 980
Danimarca	2 401 679 000		1 401 841 815
Germania	25 074 521 000		14 635 807 709
Estonia	161 138 000		94 055 028
Irlanda	1 615 079 000		942 709 362
Grecia	2 372 455 000		1 384 783 988
Spagna	10 628 292 000		6 203 653 423
Francia	19 563 734 000		11 419 203 141
Italia	15 616 005 000		9 114 943 668
Cipro	162 208 000		94 679 579
Lettonia	225 928 000	0,5836924 ¹	131 872 460
Lituania	309 591 000		180 705 918
Lussemburgo	295 451 000		172 452 508
Ungheria	974 459 000		568 784 327
Malta	54 763 000		31 964 748
Paesi Bassi	5 809 900 000		3 391 194 561
Austria	2 809 826 000		1 640 074 123
Polonia	3 361 626 000		1 962 155 598
Portogallo	1 598 643 000		933 115 793
Romania	1 265 892 000		738 891 558
Slovenia	352 001 000		205 460 314
Slovacchia	580 001 000		338 542 184
Finlandia	1 896 315 000		1 106 864 682
Svezia	3 433 911 000		2 004 347 804
Regno Unito	19 878 725 000		11 603 060 998
Totale	125 563 242 000		73 290 311 931

¹ Calcolo dell'aliquota: $(73\,290\,311\,931) / (125\,563\,242\,000) = 0,583692414783301\%$.

TABELLA 4.1

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo dell'esercizio 2007 conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della decisione 2000/597/CE, Euratom (capitolo 1 5)

Descrizione	Coefficiente ¹ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nel totale delle basi IVA non ridotte	17,3696	
2. Parte del Regno Unito (in %) nel totale della spesa ripartita totale adeguata tenendo conto delle spese di preadesione (SPA)	7,2340	
3. (1) – (2)	10,1356	
4. Spesa ripartita totale		105 334 416 783
5. Spese di preadesione (SPA) ²		2 930 184 072
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto delle SPA = (4) – (5)		102 404 232 710
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) x 0,66		6 850 293 993
8. Vantaggio del Regno Unito ³		360 165 002
9. Compensazione della base per il Regno Unito = (7) – (8)		6 490 128 991
10. Guadagni imprevidi provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁴		- 44 329 991
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10)		6 534 458 982

¹ Percentuali arrotondate.

² L'importo delle spese di preadesione (SPA) corrisponde ai pagamenti effettuati ai 10 nuovi Stati membri (che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004) a titolo degli stanziamenti 2003, adeguato applicando il deflatore PIL dell'UE-25 per il 2004, 2005 e 2006, e ai pagamenti versati alla Bulgaria e alla Romania a titolo degli stanziamenti 2006. Quest'importo è dedotto dalla spesa ripartita totale affinché le spese non compensate prima dell'allargamento rimangano tali anche dopo.

³ Il "vantaggio" è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL.

⁴ Questi guadagni imprevidi corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10 % al 25 % al 1° gennaio 2001 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).

TABELLA 4.2

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo dell'esercizio 2004 conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della decisione 2000/597/CE, Euratom (capitolo 3 5)

Descrizione	Coefficiente ¹ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nel totale delle basi IVA non ridotte	18,6421	
2. Parte del Regno Unito (in %) nel totale della spesa ripartita totale adeguata tenendo conto delle spese di preadesione (SPA)	7,9467	
3. (1) – (2)	10,6954	
4. Spesa ripartita totale		92 456 248 291
5. Spese di preadesione (SPA) ²		1 758 152 082
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto delle SPA = (4) – (5)		90 698 096 209
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		6 402 357 774
8. Vantaggio del Regno Unito ³		852 641 338
9. Compensazione della base per il Regno Unito = (7) – (8)		5 549 716 436
10. Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁴		1 854 006
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10)		5 547 862 430

¹ Percentuali arrotondate.

² L'importo delle spese di preadesione (SPA) corrisponde ai pagamenti effettuati ai 10 nuovi Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004, a titolo degli stanziamenti 2003. Quest'importo è dedotto dalla spesa ripartita totale affinché le spese non compensate prima dell'allargamento rimangano tali anche dopo.

³ Il "vantaggio" è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL.

⁴ Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10 % al 25 % al 1° gennaio 2001 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).

Nota: La differenza di - 122 514 360 euro tra l'importo definitivo della correzione britannica 2004 (5 547 862 430 euro, come calcolato sopra) e l'importo precedentemente contabilizzato della correzione britannica 2004 (5 425 348 070 euro, iscritto nel BR 3/2006) è finanziata nel capitolo 35 del BR 5/2008. Tale effetto costituisce il cosiddetto "effetto diretto" della correzione britannica. Un adeguamento supplementare, che tenga conto del cosiddetto "effetto indiretto" della correzione britannica sull'aliquota uniforme della risorsa IVA, è anch'esso finanziato nel capitolo 35 del BR 5/2008. Questo "effetto indiretto" corrisponde ad un aumento di 20 611 312 euro per il Regno Unito, cosicché l'importo totale iscritto nel capitolo 35 del BR 5/2008 per il Regno Unito è un pagamento di 101 903 048 euro (= - € 122 514 360 + € 20 611 312).

TABELLA 5.1

**Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito per il 2007
fissata a – 6 534 458 982 euro (capitolo 1 5)**

Stato membro	Parti nelle basi RNL	Parti senza il Regno Unito	Parti senza la Germania, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia e il Regno Unito	3/4 della parte di Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia nella colonna 2	Importo della colonna 4 ripartito secondo la chiave della colonna 3	Chiave di finanziamento	Chiave di finanziamento applicata alla correzione
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)	(7)
Belgio	2,76	3,28	5,05		1,33	4,61	301 040 283
Bulgaria	0,26	0,31	0,48		0,13	0,44	28 616 428
Repubblica ceca	1,06	1,26	1,94		0,51	1,77	115 591 201
Danimarca	1,91	2,27	3,50		0,92	3,20	208 811 148
Germania	19,97	23,73	0,00	-17,79	0,00	5,93	387 588 536
Estonia	0,13	0,15	0,24		0,06	0,21	14 009 953
Irlanda	1,29	1,53	2,36		0,62	2,15	140 421 139
Grecia	1,89	2,24	3,46		0,91	3,16	206 270 302
Spagna	8,46	10,06	15,50		4,08	14,14	924 064 312
Francia	15,58	18,51	28,54		7,52	26,03	1 700 945 777
Italia	12,44	14,78	22,78		6,00	20,78	1 357 715 136
Cipro	0,13	0,15	0,24		0,06	0,22	14 102 983
Lettonia	0,18	0,21	0,33		0,09	0,30	19 643 043
Lituania	0,25	0,29	0,45		0,12	0,41	26 917 024
Lussemburgo	0,24	0,28	0,43		0,11	0,39	25 687 639
Ungheria	0,78	0,92	1,42		0,37	1,30	84 723 188
Malta	0,04	0,05	0,08		0,02	0,07	4 761 304
Paesi Bassi	4,63	5,50	0,00	-4,12	0,00	1,37	89 806 327
Austria	2,24	2,66	0,00	-1,99	0,00	0,66	43 432 788
Polonia	2,68	3,18	4,90		1,29	4,47	292 272 608
Portogallo	1,27	1,51	2,33		0,61	2,13	138 992 130
Romania	1,01	1,20	1,85		0,49	1,68	110 061 487
Slovenia	0,28	0,33	0,51		0,14	0,47	30 604 312
Slovacchia	0,46	0,55	0,85		0,22	0,77	50 427 503
Finlandia	1,51	1,79	2,77		0,73	2,52	164 872 871
Svezia	2,73	3,25	0,00	-2,44	0,00	0,81	53 079 560
Regno Unito	15,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Totale	100,00	100,00	100,00	-26,35	26,35	100,00	6 534 458 982

I calcoli sono effettuati con quindici decimali.

TABELLA 5.2

Finanziamento della correzione definitiva per il Regno Unito per il 2004 (capitolo 35)

Stato membro	Importo
	(1)
Belgio	2 392 182
Bulgaria	—
Repubblica ceca	1 265 029
Danimarca	5 800 976
Germania	14 493 411
Estonia	678 387
Irlanda	593 890
Grecia	14 522 967
Spagna	7 627 237
Francia	21 623 756
Italia	44 925 252
Cipro	102 536
Lettonia	- 145 286
Lituania	- 1 166 128
Lussemburgo	2 161 097
Ungheria	3 654 140
Malta	130 946
Paesi Bassi	- 7 933 202
Austria	- 7 470 091
Polonia	997 325
Portogallo	1 158 294
Romania	—
Slovenia	807 014
Slovacchia	- 2 963 326
Finlandia	5 549 337
Svezia	- 6 902 695
Regno Unito	- 101 903 048
Totale	0

TABELLA 6

Riepilogo del finanziamento¹ del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro

Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)							Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi i pagamenti della correzione a favore del Regno Unito					Totale delle risorse proprie ²
	Diritto agricoli netti (75 %)	Contributi netti nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio (75 %)	Dazi doganali netti (75 %)	Totale delle risorse proprie tradizionali nette (75 %)	p.m. Costi di riscossione (25 % delle RPT lordi)	Risorse proprie IVA	Risorse proprie RNL	Rettifiche Regno Unito (2004 e 2007)	Totale "contributi nazionali"	Percentuale del totale "contributi nazionali" (%)	(11) = (4) + (9)		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) + (7) + (8)	(10)	(11)		
Belgio	15 500 000	42 600 000	1 644 996 239	1 703 096 239	567 698 747	461 294 290	2 021 016 892	303 432 465	2 785 743 647	3,05	4 488 839 886		
Bulgaria	15 500 000	400 000	55 552 835	71 452 835	23 817 612	51 384 552	192 114 770	28 616 428	272 115 750	0,30	343 568 585		
Repubblica ceca	3 600 000	6 400 000	180 388 638	190 388 638	63 462 879	207 559 169	776 014 980	116 856 230	1 100 430 379	1,20	1 290 819 017		
Danimarca	31 600 000	21 500 000	287 610 127	340 710 127	113 570 042	315 532 813	1 401 841 815	214 612 124	1 931 986 752	2,11	2 272 696 879		
Germania	157 100 000	163 700 000	2 874 655 994	3 195 455 994	1 065 151 996	3 339 006 861	14 635 807 709	402 081 947	18 376 896 517	20,11	21 572 352 511		
Estonia	900 000	8 600 000	22 943 773	32 443 773	10 814 591	25 156 710	94 055 028	14 688 340	133 900 078	0,15	166 343 851		
Irlanda	700 000	0	215 436 606	216 136 606	72 045 535	252 144 580	942 709 362	141 015 029	1 335 868 971	1,46	1 552 005 577		
Grecia	7 600 000	1 500 000	222 753 321	231 853 321	77 284 440	370 385 393	1 384 783 988	220 793 269	1 975 962 650	2,16	2 207 815 971		
Spagna	34 500 000	8 500 000	1 201 386 523	1 244 386 523	414 795 508	1 659 278 726	6 203 653 423	931 691 549	8 794 623 698	9,61	10 039 010 221		
Francia	103 400 000	229 600 000	1 141 136 538	1 474 136 538	491 378 846	2 966 653 587	11 419 203 141	1 722 569 533	16 108 426 261	17,61	17 582 562 799		
Italia	137 800 000	7 900 000	1 510 495 146	1 656 195 146	552 065 049	2 013 605 559	9 114 943 668	1 402 640 388	12 531 189 615	13,70	14 187 384 761		

¹ p.m. (risorse proprie + altre entrate = totale delle entrate = totale delle spese); (108 323 368 205 + 7 447 914 040 = 115 771 282 245 = 115 771 282 245).

² Totale risorse proprie in percentuale dell'RNL: (108 323 368 205) / (12 556 324 200 000) = 0,86 %; massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: 1,24 %.

Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)						Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi i pagamenti della correzione a favore del Regno Unito				Totale delle risorse proprie
	Diritti agricoli netti (75 %)	Contributi netti nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio (75 %)	Dazi doganali netti (75 %)	Totale delle risorse proprie tradizionali nette (75 %)	p.m. Costi di riscossione (25 % delle RPT lorde)	Risorse proprie IVA	Risorse proprie RNL	Rettifiche Regno Unito (2004 e 2007)	Totale "contributi nazionali"	Percentuale del totale "contributi nazionali" (%)	
Cipro	3 800 000	3 800 000	34 505 989	42 105 989	14 035 330	25 323 757	94 679 579	14 205 519	134 208 855	0,15	176 314 844
Lettonia	1 300 000	800 000	26 466 635	28 566 635	9 522 212	35 271 662	131 872 460	19 497 757	186 641 879	0,20	215 208 514
Lituania	2 800 000	5 300 000	41 732 374	49 832 374	16 610 791	48 111 829	180 705 918	25 750 896	254 568 643	0,28	304 401 017
Lussemburgo	600 000	0	18 427 282	19 027 282	6 342 427	46 125 526	172 452 508	27 848 736	246 426 770	0,27	265 454 052
Ungheria	4 600 000	6 300 000	104 692 254	115 592 254	38 530 751	139 351 854	568 784 327	88 377 328	796 513 509	0,87	912 105 763
Malta	1 300 000	200 000	8 761 992	10 261 992	3 420 664	8 549 547	31 964 748	4 892 250	45 406 545	0,05	55 668 537
Paesi Bassi	227 700 000	38 600 000	1 574 087 335	1 840 387 335	613 462 445	895 826 342	3 391 194 561	81 873 125	4 368 894 028	4,78	6 209 281 363
Austria	2 300 000	13 800 000	198 454 601	214 554 601	71 518 201	388 326 437	1 640 074 123	35 962 697	2 064 363 257	2,26	2 278 917 858
Polonia	37 700 000	71 200 000	335 213 939	444 113 939	148 037 980	524 813 818	1 962 155 598	293 269 933	2 780 239 349	3,04	3 224 353 288
Portogallo	19 400 000	300 000	123 119 536	142 819 536	47 606 512	249 578 608	933 115 793	140 150 424	1 322 844 825	1,45	1 465 664 361
Romania	32 100 000	1 100 000	164 580 921	197 780 921	65 926 974	169 727 935	738 891 558	110 061 487	1 018 680 980	1,11	1 216 461 901
Slovenia	400 000	0	85 452 004	85 852 004	28 617 335	54 954 058	205 460 314	31 411 326	291 825 698	0,32	377 677 702
Slovacchia	1 200 000	5 400 000	92 226 740	98 826 740	32 942 247	75 090 760	338 542 184	47 464 177	461 097 121	0,50	559 923 861
Finlandia	7 700 000	900 000	136 217 359	144 817 359	48 272 453	249 044 837	1 106 864 682	170 422 208	1 526 331 727	1,67	1 671 149 086
Svezia	20 500 000	12 800 000	397 270 521	430 570 521	143 523 507	450 679 756	2 004 347 804	46 176 865	2 501 204 425	2,74	2 931 774 946
Regno Unito	411 200 000	56 600 000	2 247 134 778	2 714 934 778	904 978 259	3 073 977 308	11 603 060 998	-6 636 362 030	8 040 676 276	8,80	10 755 611 054
Totale	1 282 800 000	707 800 000	14 945 700 000	16 936 300 000	5 645 433 333	18 096 756 274	73 290 311 931	0	91 387 068 205	100,00	108 323 368 205

¹ Totale risorse proprie in percentuale dell'RNL: (108 323 368 205) / (12 556 324 200 000) = 0,86 %; massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: 1,24 %.

B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO

ENTRATE —

TITOLO 1 — RISORSE PROPRIE

Cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
1 0	DIRITTI AGRICOLI FISSATI DALLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE SUGLI SCAMBI CON I PAESI NON MEMBRI NEL QUADRO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM]	1 282 800 000		1 282 800 000
1 1	CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM]	707 800 000		707 800 000
1 2	DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM	16 545 700 000	-1 600 000 000	14 945 700 000
1 3	RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM	18 096 756 274		18 096 756 274
1 4	RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA D), E DELL'ARTICOLO 6 DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM	80 226 525 056	-6 936 213 125	73 290 311 931
1 5	CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO	0		0
	Titolo 1 — Totale	116 859 581 330	-8 536 213 125	108 323 368 205

**CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI
DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE
2000/597/CE, EURATOM**

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
1 2	DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM			
1 2 0	Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/597/CE, Euratom	16 545 700 000	-1 600 000 000	14 945 700 000
	Articolo 1 2 0 — Totale parziale	16 545 700 000	-1 600 000 000	14 945 700 000
	Capitolo 1 2 — Totale	16 545 700 000	-1 600 000 000	14 945 700 000

Articolo 1 2 0 — Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/597/CE, Euratom

Cifre

Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
16 545 700 000	-1 600 000 000	14 945 700 000

Commento

La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Stati membri	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
Belgio	1 821 100 000	- 176 103 761	1 644 996 239
Bulgaria	61 500 000	- 5 947 165	55 552 835
Repubblica ceca	199 700 000	- 19 311 362	180 388 638
Danimarca	318 400 000	- 30 789 873	287 610 127
Germania	3 182 400 000	- 307 744 006	2 874 655 994
Estonia	25 400 000	- 2 456 227	22 943 773
Irlanda	238 500 000	- 23 063 394	215 436 606
Grecia	246 600 000	- 23 846 679	222 753 321
Spagna	1 330 000 000	- 128 613 477	1 201 386 523
Francia	1 263 300 000	- 122 163 462	1 141 136 538
Italia	1 672 200 000	- 161 704 854	1 510 495 146
Cipro	38 200 000	- 3 694 011	34 505 989
Lettonia	29 300 000	- 2 833 365	26 466 635
Lituania	46 200 000	- 4 467 626	41 732 374
Lussemburgo	20 400 000	- 1 972 718	18 427 282
Ungheria	115 900 000	- 11 207 746	104 692 254
Malta	9 700 000	- 938 008	8 761 992
Paesi Bassi	1 742 600 000	- 168 512 665	1 574 087 335
Austria	219 700 000	- 21 245 399	198 454 601
Polonia	371 100 000	- 35 886 061	335 213 939
Portogallo	136 300 000	- 13 180 464	123 119 536
Romania	182 200 000	- 17 619 079	164 580 921
Slovenia	94 600 000	- 9 147 996	85 452 004
Slovacchia	102 100 000	- 9 873 260	92 226 740
Finlandia	150 800 000	- 14 582 641	136 217 359
Svezia	439 800 000	- 42 529 479	397 270 521
Regno Unito	2 487 700 000	- 240 565 222	2 247 134 778
Totale dell'articolo 1 2 0	16 545 700 000	-1 600 000 000	14 945 700 000

CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA D), E DELL'ARTICOLO 6 DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
1 4	RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA D), E DELL'ARTICOLO 6 DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM			
1 4 0	Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 6 della decisione 2000/597/CE, Euratom			
1 4 0 0	Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 2000/597/CE, Euratom	80 226 525 056	-6 936 213 125	73 290 311 931
1 4 0 2	Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 6 della decisione 2000/597/CE, Euratom, corrispondenti alla riserva per prestiti e garanzia sui prestiti	—		—
1 4 0 3	Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 6 della decisione 2000/597/CE, Euratom, corrispondenti alla riserva per aiuti d'emergenza	—		—
	Articolo 1 4 0 — Totale parziale	80 226 525 056	-6 936 213 125	73 290 311 931
	Capitolo 1 4 — Totale	80 226 525 056	-6 936 213 125	73 290 311 931

Articolo 1 4 0 — Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 6 della decisione 2000/597/CE, Euratom

Voce 1 4 0 0 — Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 2000/597/CE, Euratom

Cifre

Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
80 226 525 056	-6 936 213 125	73 290 311 931

Commento

L'aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio è dello 0,5837 %.

Basi giuridiche

Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Stati membri	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
Belgio	2 212 286 427	- 191 269 535	2 021 016 892
Bulgaria	210 296 559	- 18 181 789	192 114 770
Repubblica ceca	849 457 228	- 73 442 248	776 014 980
Danimarca	1 534 512 469	- 132 670 654	1 401 841 815
Germania	16 020 944 150	-1 385 136 441	14 635 807 709
Estonia	102 956 419	- 8 901 391	94 055 028
Irlanda	1 031 927 607	- 89 218 245	942 709 362
Grecia	1 515 840 285	- 131 056 297	1 384 783 988
Spagna	6 790 768 706	- 587 115 283	6 203 653 423
Francia	12 499 919 331	-1 080 716 190	11 419 203 141
Italia	9 977 584 176	- 862 640 508	9 114 943 668
Cipro	103 640 078	- 8 960 499	94 679 579
Lettonia	144 352 902	- 12 480 442	131 872 460
Lituania	197 807 971	- 17 102 053	180 705 918
Lussemburgo	188 773 455	- 16 320 947	172 452 508
Ungheria	622 614 215	- 53 829 888	568 784 327
Malta	34 989 899	- 3 025 151	31 964 748
Paesi Bassi	3 712 138 047	- 320 943 486	3 391 194 561
Austria	1 795 291 141	- 155 217 018	1 640 074 123
Polonia	2 147 854 485	- 185 698 887	1 962 155 598
Portogallo	1 021 426 101	- 88 310 308	933 115 793
Romania	808 820 437	- 69 928 879	738 891 558
Slovenia	224 905 128	- 19 444 814	205 460 314
Slovacchia	370 581 900	- 32 039 716	338 542 184
Finlandia	1 211 618 627	- 104 753 945	1 106 864 682
Svezia	2 194 039 772	- 189 691 968	2 004 347 804
Regno Unito	12 701 177 541	-1 098 116 543	11 603 060 998
Totale della voce 1 4 0 0	80 226 525 056	-6 936 213 125	73 290 311 931

TITOLO 3 — ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI

Cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
3 0	ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	1 654 583 290		1 654 583 290
3 1	SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5, 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000	p.m.	1 042 773 656	1 042 773 656
3 2	SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000	p.m.	1 462 654 947	1 462 654 947
3 3	RESTITUZIONI AGLI STATI MEMBRI	p.m.		p.m.
3 4	ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA	p.m.		p.m.
3 5	RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO	p.m.		0
3 6	RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO	p.m.		p.m.
Titolo 3 — Totale		1 654 583 290	2 505 428 603	4 160 011 893

CAPITOLO 3 1 — SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5, 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
3 1	SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5, 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000			
3 1 0	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5, 6 e 9, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1989			
3 1 0 3	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5, 6 e 9, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1989	p.m.	1 042 773 656	1 042 773 656
	Articolo 3 1 0 — Totale parziale	p.m.	1 042 773 656	1 042 773 656
	Capitolo 3 1 — Totale	p.m.	1 042 773 656	1 042 773 656

Articolo 3 1 0 — Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5, 6 e 9, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1989

Voce 3 1 0 3 — Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5, 6 e 9, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1989

Cifre

Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
p.m.	1 042 773 656	1 042 773 656

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1), in particolare l'articolo 10, paragrafi 4, 5, 6 e 9.

Stati membri	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
Belgio	p.m.	4 603 048	4 603 048
Bulgaria	p.m.	1 162 715	1 162 715
Repubblica ceca	p.m.	3 045 163	3 045 163
Danimarca	p.m.	6 625 844	6 625 844
Germania	p.m.	- 2 712 594	- 2 712 594
Estonia	p.m.	- 1 490 554	- 1 490 554
Irlanda	p.m.	7 921 363	7 921 363
Grecia	p.m.	24 164 424	24 164 424
Spagna	p.m.	- 4 323 602	- 4 323 602
Francia	p.m.	24 965 066	24 965 066
Italia	p.m.	893 535 106	893 535 106
Cipro	p.m.	149 306	149 306
Lettonia	p.m.	274 999	274 999
Lituania	p.m.	5 031 360	5 031 360
Lussemburgo	p.m.	- 1 365 883	- 1 365 883
Ungheria	p.m.	11 807 616	11 807 616
Malta	p.m.	439 056	439 056
Paesi Bassi	p.m.	14 787 773	14 787 773
Austria	p.m.	1 083 900	1 083 900
Polonia	p.m.	27 155 613	27 155 613
Portogallo	p.m.	1 889 692	1 889 692
Romania	p.m.	1 647 318	1 647 318
Slovenia	p.m.	5 682 101	5 682 101
Slovacchia	p.m.	- 6 000 244	- 6 000 244
Finlandia	p.m.	- 2 900 257	- 2 900 257
Svezia	p.m.	6 726 478	6 726 478
Regno Unito	p.m.	18 868 849	18 868 849
Totale della voce 3 1 0 3	p.m.	1 042 773 656	1 042 773 656

CAPITOLO 3 2 — SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
3 2	SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000			
3 2 0	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi da 7 a 9, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, concernente gli esercizi a partire dal 1995			
3 2 0 3	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi da 7 a 9, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, concernente gli esercizi a partire dal 1995			
	Articolo 3 2 0 — Totale parziale	p.m.	1 462 654 947	1 462 654 947
	Capitolo 3 2 — Totale	p.m.	1 462 654 947	1 462 654 947

Articolo 3 2 0 — Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi da 7 a 9, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, concernente gli esercizi a partire dal 1995

Voce 3 2 0 3 — Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi da 7 a 9, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, concernente gli esercizi a partire dal 1995

Cifre

Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
p.m.	1 462 654 947	1 462 654 947

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1), in particolare l'articolo 10, paragrafi da 7 a 9.

Stati membri	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
Belgio	p.m.	20 215 081	20 215 081
Bulgaria	p.m.	4 095 831	4 095 831
Repubblica ceca	p.m.	20 381 964	20 381 964
Danimarca	p.m.	19 114 864	19 114 864
Germania	p.m.	502 213 204	502 213 204
Estonia	p.m.	- 5 086 694	- 5 086 694
Irlanda	p.m.	32 220 702	32 220 702
Grecia	p.m.	97 044 960	97 044 960
Spagna	p.m.	- 14 702 355	- 14 702 355
Francia	p.m.	321 673 996	321 673 996
Italia	p.m.	69 989 065	69 989 065
Cipro	p.m.	462 884	462 884
Lettonia	p.m.	1 035 726	1 035 726
Lituania	p.m.	9 531 455	9 531 455
Lussemburgo	p.m.	- 477 102	- 477 102
Ungheria	p.m.	11 978 089	11 978 089
Malta	p.m.	1 638 795	1 638 795
Paesi Bassi	p.m.	251 755 451	251 755 451
Austria	p.m.	- 72 822 176	- 72 822 176
Polonia	p.m.	115 018 437	115 018 437
Portogallo	p.m.	6 892 459	6 892 459
Romania	p.m.	5 760 419	5 760 419
Slovenia	p.m.	20 992 032	20 992 032
Slovacchia	p.m.	5 157 650	5 157 650
Finlandia	p.m.	19 755 405	19 755 405
Svezia	p.m.	271 817 095	271 817 095
Regno Unito	p.m.	- 253 002 290	- 253 002 290
Totale della voce 3 2 0 3	p.m.	1 462 654 947	1 462 654 947

TITOLO 6 — CONTRIBUTI E RESTITUZIONI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI E PROGRAMMI COMUNITARI

Cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
6 0	CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI	p.m.		p.m.
6 1	RIMBORSO DI SPESE VARIE	p.m.		p.m.
6 2	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	p.m.		p.m.
6 3	CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI	p.m.		p.m.
6 5	CORREZIONI FINANZIARIE	p.m.	313 000 000	313 000 000
6 6	ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI	10 000 000	33 000 000	43 000 000
6 7	entrate relative al feaga e al feasr	p.m.		p.m.
6 8	Contributi temporanei per la ristrutturazione	p.m.		p.m.
	Titolo 6 — Totale	10 000 000	346 000 000	356 000 000

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
6 5	CORREZIONI FINANZIARIE			
6 5 0	Correzioni finanziarie			
6 5 0 0	Correzioni finanziarie nel quadro dei Fondi strutturali	p.m.	313 000 000	313 000 000
	Articolo 6 5 0 — Totale parziale	p.m.	313 000 000	313 000 000
	Capitolo 6 5 — Totale	p.m.	313 000 000	313 000 000

Articolo 6 5 0 — Correzioni finanziarie

Voce 6 5 0 0 — Correzioni finanziarie nel quadro dei Fondi strutturali

Cifre

Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
p.m.	313 000 000	313 000 000

Commento

Voce destinata ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro dei Fondi strutturali (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento, Strumento finanziario di orientamento della pesca, Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo).

Gli importi imputati alla presente voce danno luogo, conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese della sezione III "Commissione" qualora risulti necessario per coprire i rischi di annullamento o di riduzione delle correzioni decise in precedenza.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, esso non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1), abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 24.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali (GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13), modificato dal regolamento (CE) n. 1978/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 89).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
6 6	ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI			
6 6 0	Altri contributi e restituzioni			
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 6 0 1	Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica	10 000 000	33 000 000	43 000 000
	Articolo 6 6 0 — Totale parziale	10 000 000	33 000 000	43 000 000
	Capitolo 6 6 — Totale	10 000 000	33 000 000	43 000 000

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni

Voce 6 6 0 1 — Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica

Cifre

Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
10 000 000	33 000 000	43 000 000

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6.

Parlamento
Commissione

p.m.
43 000 000
Totale 43 000 000

TITOLO 7 — INTERESSI DI MORA E MULTE

Cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
7 0	INTERESSI DI MORA	94 500 000	48 500 000	143 000 000
7 1	MULTE	877 700 000	745 000 000	1 622 700 000
7 2	INTERESSI SU DEPOSITI E MULTE	p.m.		p.m.
	Titolo 7 — Totale	972 200 000	793 500 000	1 765 700 000

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
7 0	INTERESSI DI MORA			
7 0 0	Interessi di mora			
7 0 0 0	Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri	5 000 000		5 000 000
7 0 0 1	Altri interessi di mora	3 000 000		3 000 000
	Articolo 7 0 0 — Totale parziale	8 000 000		8 000 000
7 0 1	Interessi di mora ed altri interessi sulle multe	86 500 000	48 500 000	135 000 000
	Articolo 7 0 1 — Totale parziale	86 500 000	48 500 000	135 000 000
	Capitolo 7 0 — Totale	94 500 000	48 500 000	135 500 000

Articolo 7 0 1 — Interessi di mora ed altri interessi sulle multe

Cifre

Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
86 500 000	48 500 000	135 000 000

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi di mora e gli altri interessi sulle multe.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9), in particolare l'articolo 71, paragrafo 4.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13), in particolare l'articolo 86.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

CAPITOLO 7 1 — MULTE

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
7 1	MULTE			
7 1 0	Multe, penalità e sanzioni	877 700 000	745 000 000	1 622 700 000
	Articolo 7 1 0 — Totale parziale	877 700 000	745 000 000	1 622 700 000
7 1 1	Recupero delle multe che sanzionano le frodi e le irregolarità a detrimento degli interessi finanziari della Comunità europea	p.m.		p.m.
	Articolo 7 1 1 — Totale parziale	p.m.		p.m.
7 1 2	Penalità e somme forfetarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato	p.m.		p.m.
	Articolo 7 1 2 — Totale parziale	p.m.		p.m.
Capitolo 7 1 — Totale		877 700 000	745 000 000	1 622 700 000

Articolo 7 1 0 — Multe, penalità e sanzioni

Cifre

Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
877 700 000	745 000 000	1 622 700 000

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

VOLUME 4

(SEZIONE 3)

COMMISSIONE

TITOLO 6 — CONTRIBUTI E RESTITUZIONI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI E PROGRAMMI COMUNITARI

Cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
6 0	CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI	p.m.		p.m.
6 1	RIMBORSO DI SPESE VARIE	p.m.		p.m.
6 2	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	p.m.		p.m.
6 3	CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI	p.m.		p.m.
6 5	CORREZIONI FINANZIARIE	p.m.	313 000 000	313 000 000
6 6	ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI	10 000 000	33 000 000	43 000 000
6 7	ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA) E AL FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)	p.m.		p.m.
6 8	CONTRIBUTI TEMPORANEI PER LA RISTRUTTURAZIONE	p.m.		p.m.
	Titolo 6 — Totale	10 000 000	346 000 000	356 000 000

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
6 5	CORREZIONI FINANZIARIE			
6 5 0	Correzioni finanziarie			
6 5 0 0	Correzioni finanziarie nel quadro dei Fondi strutturali	p.m.	313 000 000	313 000 000
	Articolo 6 5 0 — Totale parziale	p.m.	313 000 000	313 000 000
	Capitolo 6 5 — Totale	p.m.	313 000 000	313 000 000

Articolo 6 5 0 — Correzioni finanziarie

Voce 6 5 0 0 — Correzioni finanziarie nel quadro dei Fondi strutturali

Cifre

Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
p.m.	313 000 000	313 000 000

Commento

Voce destinata ad accogliere le correzioni finanziarie riscosse nel quadro dei Fondi strutturali (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento, Strumento finanziario d'orientamento per la pesca, Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo).

Gli importi imputati a questa voce daranno luogo, conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, all'iscrizione di stanziamenti supplementari alle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese della presente sezione, qualora fossero necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, questo regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9), abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1), abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 11), in particolare l'articolo 24.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 3.

Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali (GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13), modificato dal regolamento (CE) n. 1978/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 89).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 45 del 15.2.2007, pag. 3).

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
6 6	ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI			
6 6 0	Altri contributi e restituzioni			
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 6 0 1	Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica	10 000 000	33 000 000	43 000 000
	Articolo 6 6 0 — Totale parziale	10 000 000	33 000 000	43 000 000
	Capitolo 6 6 — Totale	10 000 000	33 000 000	43 000 000

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni

Voce 6 6 0 1 — Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica

Cifre

Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
10 000 000	33 000 000	43 000 000

Commento

Voce destinata ad accogliere le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario.

TITOLO 7 — INTERESSI DI MORA E MULTE

Cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
7 0	INTERESSI DI MORA	94 500 000	48 500 000	143 000 000
7 1	MULTE	877 700 000	745 000 000	1 622 700 000
7 2	INTERESSI SU DEPOSITI E MULTE	p.m.		p.m.
	Titolo 7 — Totale	972 200 000	793 500 000	1 765 700 000

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
7 0	INTERESSI DI MORA			
7 0 0	Interessi di mora			
7 0 0 0	Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il Tesoro degli Stati membri	5 000 000		5 000 000
7 0 0 1	Altri interessi di mora	3 000 000		3 000 000
	Articolo 7 0 0 — Totale parziale	8 000 000		8 000 000
7 0 1	Interessi di mora e altri interessi sulle multe	86 500 000	48 500 000	135 000 000
	Articolo 7 0 1 — Totale parziale	86 500 000	48 500 000	135 000 000
	Capitolo 7 0 — Totale	94 500 000	48 500 000	143 000 000

Articolo 7 0 1 — Interessi di mora e altri interessi sulle multe

Cifre

Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
86 500 000	48 500 000	135 000 000

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi di mora e gli altri interessi sulle multe.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9), in particolare l'articolo 71, paragrafo 4.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13), in particolare l'articolo 86.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

CAPITOLO 7 1 — MULTE

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
7 1	MULTE			
7 1 0	Multe, penalità e sanzioni	877 700 000	745 000 000	1 622 700 000
	Articolo 7 1 0 — Totale parziale	877 700 000	745 000 000	1 622 700 000
7 1 1	Copertura delle multe che sanzionano le frodi e le irregolarità a detrimento degli interessi finanziari della Comunità europea	p.m.		p.m.
	Articolo 7 1 1 — Totale parziale	p.m.		p.m.
7 1 2	Penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato	p.m.		p.m.
	Articolo 7 1 2 — Totale parziale	p.m.		p.m.
Capitolo 7 1 — Totale		877 700 000	745 000 000	1 622 700 000

Articolo 7 1 0 — Multe, penalità e sanzioni

Cifre

Bilancio 2008	PBR n. 9	Nuovo importo
877 700 000	745 000 000	1 622 700 000

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

SPESE — SPESE

Cifre

Titolo	Denominazione	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	Affari economici e finanziari	399 843 108	413 953 108		-50 000 000	399 843 108	363 953 108
02	Imprese	584 259 816	530 836 316			584 259 816	530 836 316
03	Concorrenza	92 469 867	92 869 867			92 469 867	92 869 867
04	Occupazione e affari sociali	11 482 263 347	11 133 430 372		-1 662 302 522	11 482 263 347	9 471 127 850
05	AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	54 071 553 837	52 457 417 501		-70 000 000	54 071 553 837	52 387 417 501
06	Energia e trasporti	1 915 116 407	1 708 975 007			1 915 116 407	1 708 975 007
07	Ambiente	402 488 305	297 622 305			402 488 305	297 622 305
08	RICERCA	4 047 778 253	4 115 320 253			4 047 778 253	4 115 320 253
09	Società dell'informazione e media	1 492 412 417	1 548 233 417			1 492 412 417	1 548 233 417
10	Ricerca diretta	361 422 000	372 417 000			361 422 000	372 417 000
11	Pesca e affari marittimi	976 197 100	807 991 951			976 197 100	807 991 951
12	Mercato interno	61 033 641	60 733 641			61 033 641	60 733 641
13	Politica regionale	36 635 400 871	30 912 639 514		-3 000 000 000	36 635 400 871	27 912 639 514
14	Fiscalità e unione doganale	124 288 903	107 920 903			124 288 903	107 920 903
15	Istruzione e cultura	1 331 452 201	1 341 859 393			1 331 452 201	1 341 859 393
16	Comunicazione	206 336 798	196 956 798			206 336 798	196 956 798
17	Salute e tutela dei consumatori	682 712 057	564 148 871		-13 600 000	682 712 057	550 548 871
18	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	714 434 878	551 941 878			714 434 878	551 941 878
19	Relazioni esterne	3 918 594 643	3 298 156 881		-48 000 000	3 918 594 643	3 250 156 881
20	Commercio	77 931 919	76 787 919			77 931 919	76 787 919
21	Sviluppo e relazioni con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)	1 316 479 752	1 178 004 752	p.m.	p.m.	1 316 479 752	1 178 004 752
22	Allargamento	1 093 159 050	1 831 928 450		-26 700 000	1 093 159 050	1 805 228 450
23	Aiuti umanitari	770 100 282	773 100 282			770 100 282	773 100 282
24	Lotta contro la frode	74 378 000	69 328 000			74 378 000	69 328 000
25	Coordinamento delle politiche e Servizio giuridico della Commissione	176 764 806	176 764 806			176 764 806	176 764 806
26	Amministrazione della Commissione	963 537 940	966 037 940			963 537 940	966 037 940
27	Bilancio	273 655 597	273 655 597			273 655 597	273 655 597
28	Audit	10 238 890	10 238 890			10 238 890	10 238 890
29	Statistiche	121 204 623	106 004 623			121 204 623	106 004 623
30	Pensioni	1 080 502 000	1 080 502 000			1 080 502 000	1 080 502 000
31	Servizi linguistici	365 506 445	365 506 445			365 506 445	365 506 445
40	Riserve	1 824 993 050	567 758 950	240 000 000	-20 682 000	2 064 993 050	547 076 950
	Spese D — Totale	127 648 510 803	117 989 043 630	240 000 000	-4 891 284 522	127 888 510 803	113 097 759 108

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Obiettivi generali

L'obiettivo di questo settore è garantire il corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria (UEM), tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione europea, promuovendo il coordinamento della politica economica, attuando la vigilanza in materia economica e fornendo alla Commissione e alle altre istituzioni comunitarie una valutazione e una consulenza politica di qualità sulle questioni economiche e finanziarie. Ciò avviene mediante il controllo dell'andamento economico nell'Unione e nei paesi terzi, mediante una cooperazione con le organizzazioni internazionali e mediante il monitoraggio delle questioni finanziarie internazionali. Le attività operative comprendono l'attuazione dei programmi di finanziamento dell'investimento dell'UE a nome di altri dipartimenti della Commissione, in stretta cooperazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), nonché operazioni sul mercato finanziario (assunzione ed erogazione di prestiti, gestione della tesoreria e del Fondo di garanzia e aiuto macroeconomico ai paesi terzi).

Cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01 01	Spese amministrative del settore «Affari economici e finanziari»	58 993 108	58 993 108			58 993 108	58 993 108
01 02	Unione economica e monetaria	14 450 000	13 750 000			14 450 000	13 750 000
01 03	Affari economici e finanziari internazionali	152 000 000	114 025 000			152 000 000	114 025 000
01 04	Operazioni e strumenti finanziari	174 400 000	227 185 000		-50 000 000	174 400 000	177 185 000
	Titolo 01 — Totale	399 843 108	413 953 108		-50 000 000	399 843 108	363 953 108

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziam. 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01 04	Operazioni e strumenti finanziari							
01 04 01	Garanzie della Comunità europea sulle operazioni di prestito							
01 04 01 01	Garanzia della Comunità europea sui prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti	1.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
01 04 01 02	Garanzia sull'assunzione dei prestiti Euratom	1.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
01 04 01 04	Garanzia della Comunità europea sui prestiti comunitari destinati all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
01 04 01 05	Garanzia della Comunità europea sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
01 04 01 06	Garanzia della Comunità europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
01 04 01 14	Dotazione del Fondo di garanzia	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 01 04 01 — Totale parziale		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
01 04 02	Servizio annuo dell'abbuono d'interesse concesso sui prestiti eccezionali alla Grecia in seguito ai terremoti di febbraio e marzo 1981, e di settembre 1986 e 1999, nonché agli incendi di agosto 2007	1.1	—	—			—	—
	Articolo 01 04 02 — Totale parziale		—	—			—	—
01 04 03	Servizio annuo dell'abbuono d'interesse concesso sui prestiti eccezionali al Portogallo in seguito al ciclone che ha colpito Madera nell'ottobre 1993	1.1	—	p.m.			—	p.m.
	Articolo 01 04 03 — Totale parziale		—	p.m.			—	p.m.
01 04 04	Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità	1.1	146 900 000	113 000 000			146 900 000	113 000 000
	Articolo 01 04 04 — Totale parziale		146 900 000	113 000 000			146 900 000	113 000 000
01 04 05	Completamento del programma a favore delle imprese: miglioramento del contesto finanziario delle piccole e medie imprese	1.1	p.m.	86 185 000		-50 000 000	p.m.	36 185 000
	Articolo 01 04 05 — Totale parziale		p.m.	86 185 000		-50 000 000	p.m.	36 185 000
01 04 06	Completamento dell'iniziativa Occupazione (1998-2000)	1.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 01 04 06 — Totale parziale		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01 04 07	Partecipazione al capitale di rischio per i fondi di investimento nelle reti transeuropee	1.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 01 04 07 — Totale parziale		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
01 04 09	Fondo europeo per gli investimenti							
01 04 09 01	Fondo europeo per gli investimenti — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto	1.1	25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000
01 04 09 02	Fondo europeo per gli investimenti — Quota richiamabile del capitale sottoscritto	1.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 01 04 09 — Totale parziale		25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000
01 04 10	Sicurezza nucleare	1.1	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
	Articolo 01 04 10 — Totale parziale		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
01 04 11	Azione preparatoria — Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa	1.1	1 500 000	2 000 000			1 500 000	2 000 000
	Articolo 01 04 11 — Totale parziale		1 500 000	2 000 000			1 500 000	2 000 000
Capitolo 01 04 — Totale			174 400 000	227 185 000		-50 000 000	174 400 000	177 185 000

Articolo 01 04 05 — Completamento del programma a favore delle imprese: miglioramento del contesto finanziario delle piccole e medie imprese

Cifre

Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	86 185 000		-50 000 000	p.m.	36 185 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di strumenti finanziari comunitari utilizzati nel quadro del programma pluriennale per l'impresa e l'imprenditorialità (MAP), in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) e per agevolare il loro accesso ai finanziamenti. Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In tal caso si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio¹⁸, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato V della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati alla partecipazione ai programmi comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di terzi iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84), modificata da ultimo dalla decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14).

Decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14).

Attività senza linea di bilancio

Supporto amministrativo per la Direzione generale Affari economici e finanziari

Supporto strategico e coordinamento per la Direzione generale Affari economici e finanziari

¹⁸ Ad eccezione della Svizzera.

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI

Obiettivi generali

Il settore «Occupazione ed affari sociali» comprende le azioni che contribuiscono allo sviluppo di un modello sociale europeo moderno, innovatore e sostenibile, che crea posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità in una società fondata sull'integrazione e le pari opportunità.

Cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 01	Spese amministrative del settore Occupazione e affari sociali	98 489 416	98 489 416			98 489 416	98 489 416
04 02	Fondo sociale europeo	11 108 543 931	10 786 730 956		-1 614 702 522	11 108 543 931	9 172 028 434
04 03	Lavorare in Europa — Dialogo sociale e mobilità	67 400 000	58 700 000			67 400 000	58 700 000
04 04	Occupazione, solidarietà sociale e uguaglianza di genere	136 230 000	125 510 000			136 230 000	125 510 000
04 05	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 06	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Sviluppo delle risorse umane	71 600 000	64 000 000		-47 600 000	71 600 000	16 400 000
04 49	Spese di gestione amministrativa dei programmi impegnati a titolo del regolamento finanziario precedente	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 04 — Totale	11 482 263 347	11 133 430 372		-1 662 302 522	11 482 263 347	9 471 127 850

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 02	Fondo sociale europeo							
04 02 01	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo n. 1 (2000-2006)	1.2	p.m.	2 740 506 197			p.m.	2 740 506 197
	Articolo 04 02 01 — Totale parziale		p.m.	2 740 506 197			p.m.	2 740 506 197
04 02 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	1.2	p.m.	8 973 140			p.m.	8 973 140
	Articolo 04 02 02 — Totale parziale		p.m.	8 973 140			p.m.	8 973 140
04 02 03	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo n. 1 (prima del 2000)	1.2	p.m.	2 000 000			p.m.	2 000 000
	Articolo 04 02 03 — Totale parziale		p.m.	2 000 000			p.m.	2 000 000
04 02 04	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo n. 2 (2000-2006)	1.2	p.m.	175 612 318			p.m.	175 612 318
	Articolo 04 02 04 — Totale parziale		p.m.	175 612 318			p.m.	175 612 318
04 02 05	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo n. 2 (prima del 2000)	1.2	p.m.	1 000 000			p.m.	1 000 000
	Articolo 04 02 05 — Totale parziale		p.m.	1 000 000			p.m.	1 000 000
04 02 06	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo n. 3 (2000-2006)	1.2	p.m.	1 972 600 079			p.m.	1 972 600 079
	Articolo 04 02 06 — Totale parziale		p.m.	1 972 600 079			p.m.	1 972 600 079
04 02 07	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo n. 3 (prima del 2000)	1.2	p.m.	2 000 000			p.m.	2 000 000
	Articolo 04 02 07 — Totale parziale		p.m.	2 000 000			p.m.	2 000 000
04 02 08	Completamento di Equal (2000-2006)	1.2	p.m.	300 000 000			p.m.	300 000 000
	Articolo 04 02 08 — Totale parziale		p.m.	300 000 000			p.m.	300 000 000
04 02 09	Completamento di programmi nell'ambito di iniziative comunitarie precedenti al 2000	1.2	p.m.	2 000 000			p.m.	2 000 000
	Articolo 04 02 09 — Totale parziale		p.m.	2 000 000			p.m.	2 000 000

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 02 10	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006) Articolo 04 02 10 — Totale parziale	1.2	p.m.	18 000 000			p.m.	18 000 000
			p.m.	18 000 000			p.m.	18 000 000
04 02 11	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (prima del 2000) Articolo 04 02 11 — Totale parziale	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
			p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 17	Fondo sociale europeo (FSE) — Convergenza Articolo 04 02 17 — Totale parziale	1.2	7 614 779 048	3 823 198 181		-649 702 522	7 614 779 048	3 173 495 659
			7 614 779 048	3 823 198 181		-649 702 522	7 614 779 048	3 173 495 659
04 02 18	Fondo sociale europeo (FSE) — PEACE Articolo 04 02 18 — Totale parziale	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
			p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 19	Fondo sociale europeo (FSE) — Competitività regionale e occupazione Articolo 04 02 19 — Totale parziale	1.2	3 483 764 883	1 732 666 849		-965 000 000	3 483 764 883	767 666 849
			3 483 764 883	1 732 666 849		-965 000 000	3 483 764 883	767 666 849
04 02 20	Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica operativa (2007-2013) Articolo 04 02 20 — Totale parziale	1.2	10 000 000	8 174 192			10 000 000	8 174 192
			10 000 000	8 174 192			10 000 000	8 174 192
Capitolo 04 02 — Totale			11 108 543 931	10 786 730 956		-1 614 702 522	11 108 543 931	9 172 028 434

Commento

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede rettifiche finanziarie le cui eventuali entrate sono iscritte alla voce 6 5 0 0 dello stato delle entrate. Tali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti fossero necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede rettifiche finanziarie per il periodo 2007-2013.

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 determina le condizioni nelle quali si procede al rimborso dell'acconto che non abbia l'effetto di ridurre la partecipazione dei Fondi strutturali all'intervento interessato. Le eventuali entrate risultanti dalla restituzione degli acconti, iscritte alla voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 18 e 157 del regolamento finanziario, quale modificato.

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce le condizioni di rimborso del prefinanziamento per il periodo 2007-2013.

Il programma speciale per la pace e la riconciliazione viene proseguito, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, per dotare il programma di 500 000 000 EUR per il nuovo periodo di validità del programma. Il proseguimento del programma potrà avvenire a condizione del pieno rispetto del principio di addizionalità. La Commissione presenterà al Parlamento europeo una relazione annuale su detta azione.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158, 159 e 161.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), abrogato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2005.

Articolo 04 02 17 — Fondo sociale europeo (FSE) — Convergenza

Cifre

Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 614 779 048	3 823 198 181		-649 702 522	7 614 779 048	3 173 495 659

Commento

Le attività svolte dalla Comunità a titolo dell'articolo 158 del trattato intendono incrementare la coesione economica e sociale della Comunità ampliata al fine di promuoverne uno sviluppo armonico, equilibrato e sostenibile. Le attività vengono svolte con l'aiuto del Fondo, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e di altri strumenti finanziari esistenti. Esse intendono ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare in paesi e regioni che presentano ritardi di sviluppo, in cui è in atto una rapida ristrutturazione economica sociale e la cui popolazione sta invecchiando.

Le attività svolte a titolo del Fondo riguardano, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore dello sviluppo sostenibile fra cui il rafforzamento della crescita, della competitività, dell'occupazione e dell'inclusione sociale nonché la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente.

L'obiettivo di «Convergenza» sarà raggiunto rendendo più rapido il ravvicinamento degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate attraverso il miglioramento delle condizioni di crescita e occupazione, l'aumento ed il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e risorse umane, lo sviluppo della società dell'innovazione e della conoscenza, la capacità di adeguarsi ai mutamenti economici e sociali, la tutela ed il miglioramento delle condizioni ambientali nonché l'efficienza amministrativa. Il suddetto obiettivo costituisce la priorità del Fondo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

Articolo 04 02 19 — Fondo sociale europeo (FSE) — Competitività regionale e occupazione

Cifre

Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 483 764 883	1 732 666 849		-965 000 000	3 483 764 883	767 666 849

Commento

Le attività svolte dalla Comunità a titolo dell'articolo 158 del trattato intendono incrementare la coesione economica e sociale della Comunità ampliata al fine di promuoverne uno sviluppo armonico, equilibrato e sostenibile. Le attività vengono svolte con l'aiuto del Fondo, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e di altri strumenti finanziari esistenti. Esse intendono ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare in paesi e regioni che presentano ritardi di sviluppo, in cui è in atto una rapida ristrutturazione economica sociale e la cui popolazione sta invecchiando.

Le attività svolte a titolo del Fondo riguardano, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore dello sviluppo sostenibile fra cui il rafforzamento della crescita, della competitività e dell'occupazione, l'inclusione sociale nonché la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente.

L'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» intende, al di fuori delle regioni meno sviluppate, rafforzare la competitività e l'attrattiva delle regioni nonché l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, includendo quelli connessi all'apertura degli scambi, aumentando e migliorando la qualità degli investimenti in capitale umano, innovazione e promozione della società della conoscenza, spirito imprenditoriale, tutela e miglioramento dell'ambiente, accessibilità, adattabilità dei lavoratori e delle imprese nonché attraverso lo sviluppo di mercati del lavoro che favoriscano l'inserimento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

CAPITOLO 04 06 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE (IPA) — SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziameti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 06	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Sviluppo delle risorse umane							
04 06 01	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Sviluppo delle risorse umane	4	71 600 000	64 000 000		-47 600 000	71 600 000	16 400 000
	Articolo 04 06 01 — Totale parziale		71 600 000	64 000 000		-47 600 000	71 600 000	16 400 000
	Capitolo 04 06 — Totale		71 600 000	64 000 000		-47 600 000	71 600 000	16 400 000

Articolo 04 06 01 — Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Sviluppo delle risorse umane

Cifre

Stanziameti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
71 600 000	64 000 000		-47 600 000	71 600 000	16 400 000

Commento

Stanziameto destinato a coprire l'assistenza della Comunità ai paesi candidati coperti dall'IPA per il progressivo allineamento con gli standard e le politiche dell'Unione europea compreso, se del caso, l'acquis comunitario, in prospettiva dell'adesione. La componente Sviluppo delle risorse umane aiuterà i paesi a definire le politiche e a prepararsi ad attuare e a gestire la politica di coesione della Comunità, specie per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Attività senza linea di bilancio

Supporto amministrativo per la direzione generale Occupazione e affari sociali

Supporto strategico e coordinamento per la direzione generale Occupazione e affari sociali

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Obiettivi generali

- Rispondere alle esigenze del settore agricolo e alle attese della società:
 - offrendo alla popolazione agricola un equo tenore di vita,
 - fornendo ai consumatori derrate alimentari a prezzi ragionevoli,
 - promuovendo l'uso effettivo delle risorse,
- consolidare la politica di sviluppo rurale per favorire la crescita sostenibile e l'occupazione, per affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali e per rispondere ai bisogni dell'Europa rurale,
- promuovere il settore agricolo europeo in un contesto commerciale in pieno mutamento e rafforzare la competitività agricola.

Cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 01	Spese amministrative del settore Agricoltura e sviluppo rurale	129 774 184	129 774 184			129 774 184	129 774 184
05 02	Interventi sui mercati agricoli	4 032 371 000	4 033 571 000			4 032 371 000	4 033 571 000
05 03	Aiuti diretti	36 832 000 000	36 832 000 000			36 832 000 000	36 832 000 000
05 04	Sviluppo rurale	13 296 928 653	11 379 281 817			13 296 928 653	11 379 281 817
05 05	Misure di preadesione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale	85 300 000	385 000 000		-70 000 000	85 300 000	315 000 000
05 06	Aspetti internazionali del settore Agricoltura e sviluppo rurale	6 230 000	6 230 000			6 230 000	6 230 000
05 07	Audit delle spese agricole	-342 500 000	-342 500 000			-342 500 000	-342 500 000
05 08	Supporto strategico e coordinamento per il settore Agricoltura e sviluppo rurale	31 450 000	34 060 500			31 450 000	34 060 500
	Titolo 05 — Totale	54 071 553 837	52 457 417 501		-70 000 000	54 071 553 837	52 387 417 501

CAPITOLO 05 05 — MISURE DI PREADESIONE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 05	Misure di preadesione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale							
05 05 01	Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) — Completamento di misure precedenti							
05 05 01 01	Strumento di preadesione Sapard — Completamento del programma (2000-2006)	4	p.m.	315 000 000			p.m.	315 000 000
05 05 01 02	Strumento di preadesione Sapard — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati	4	—	p.m.			—	p.m.
	Articolo 05 05 01 — Totale parziale		p.m.	315 000 000			p.m.	315 000 000
05 05 02	Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD)	4	85 300 000	70 000 000		-70 000 000	85 300 000	p.m.
	Articolo 05 05 02 — Totale parziale		85 300 000	70 000 000		-70 000 000	85 300 000	p.m.
Capitolo 05 05 — Totale			85 300 000	385 000 000		-70 000 000	85 300 000	315 000 000

Articolo 05 05 02 — Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD)

Cifre

Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
85 300 000	70 000 000		-70 000 000	85 300 000	p.m.

Commento

Stanzamento destinato a coprire l'assistenza comunitaria ai paesi candidati nell'ambito dell'IPA affinché si allineino progressivamente alle norme e alle politiche dell'Unione europea, compreso, se necessario, l'acquis communautaire, in vista della loro adesione. La parte sviluppo rurale sostiene i paesi nei loro preparativi all'attuazione e alla gestione della politica agricola comune, all'allineamento alle strutture dell'UE e ai programmi di sviluppo rurale finanziati dall'UE successivamente alla loro adesione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Attività senza linea di bilancio

Supporto amministrativo per la direzione generale agricoltura

TITOLO 11 — PESCA E AFFARI MARITTIMI

Obiettivi generali

Questo settore raggruppa tutte le attività della politica comune della pesca (PCP), che è di competenza esclusiva della Comunità. Sono interessate tutte le attività di pesca e le attività di trasformazione e di distribuzione dei prodotti derivati.

Questo settore si occupa anche del rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario applicabili al settore della pesca.

Esso comprende le seguenti attività operative: organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca, relazioni e accordi con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, governance nel settore della pesca, ricerca alieutica, misure strutturali nel settore della pesca attraverso il Fondo europeo per la pesca (FEP), conservazione delle risorse alieutiche nonché controllo e applicazione della politica comune della pesca. Infine, una nuova attività riguarda il settore degli affari marittimi, con un'azione preparatoria per l'avvio dell'attuazione della politica marittima europea.

Il 60 % degli stanziamenti è destinato al FEP. Tuttavia le attività del FEP sono attuate principalmente dagli Stati membri nell'ambito di una gestione concorrente.

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 01	Spese amministrative del settore Pesca e affari marittimi	38 798 215	38 798 215			38 798 215	38 798 215
11 02	Mercati della pesca	32 500 000	31 500 000			32 500 000	31 500 000
11 03	Pesca internazionale e diritto del mare	168 998 000	170 998 000			168 998 000	170 998 000
11 04	Governance nel settore della politica comune della pesca	6 050 000	5 000 000			6 050 000	5 000 000
11 05	Ricerca nel settore pesca	p.m.	8 500 000			p.m.	8 500 000
11 06	Fondo europeo per la pesca (FEP)	611 677 885	450 022 736			611 677 885	450 022 736
11 07	Conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive	50 000 000	45 000 000			50 000 000	45 000 000
11 08	Controllo e applicazione della politica comune della pesca	57 673 000	47 673 000			57 673 000	47 673 000
11 09	Politica marittima	10 500 000	10 500 000			10 500 000	10 500 000
11 49	Spese di gestione amministrativa dei programmi impegnati a titolo del regolamento finanziario precedente	—	—			—	—
	Titolo 11 — Totale	976 197 100	807 991 951			976 197 100	807 991 951

CAPITOLO 11 03 — PESCA INTERNAZIONALE E DIRITTO DEL MARE

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 03	Pesca internazionale e diritto del mare							
11 03 01	Accordi internazionali in materia di pesca	2	155 098 000 ¹⁹	157 098 000 ²⁰		21	155 098 000 ²²	157 098 000 ²³
	Articolo 11 03 01 — Totale parziale		155 098 000	157 098 000			155 098 000	157 098 000
11 03 02	Contributi a organizzazioni internazionali	2	3 600 000	3 600 000			3 600 000	3 600 000
	Articolo 11 03 02 — Totale parziale		3 600 000	3 600 000			3 600 000	3 600 000
11 03 03	Lavori preparatori delle nuove organizzazioni internazionali di pesca e altri contributi non obbligatori a organizzazioni internazionali	2	10 100 000	10 100 000			10 100 000	10 100 000
	Articolo 11 03 03 — Totale parziale		10 100 000	10 100 000			10 100 000	10 100 000
11 03 04	Contributo finanziario della Comunità europea agli organi creati dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982	2	200 000	200 000			200 000	200 000
	Articolo 11 03 04 — Totale parziale		200 000	200 000			200 000	200 000
Capitolo 11 03 — Totale			168 998 000	170 998 000			168 998 000	170 998 000

¹⁹ Uno stanziamento di 38 102 000 EUR è iscritto alla voce 40 02 41 02.

²⁰ Uno stanziamento di 38 102 000 EUR è iscritto alla voce 40 02 41 02.

²¹ Uno stanziamento di -20 682 000 EUR è iscritto alla voce 40 02 41 02.

²² Uno stanziamento di 38 102 000 EUR è iscritto alla voce 40 02 41 02.

²³ Uno stanziamento di 17 420 000 EUR è iscritto alla voce 40 02 41 02.

Articolo 11 03 01 — Accordi internazionali in materia di pesca

Cifre

Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
155 098 000 ²⁴	157 098 000 ²⁵			155 098 000 ²⁶	157 098 000 ²⁷

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dagli accordi in materia di pesca che la Comunità ha negoziato o intende rinnovare o rinegoziare con i paesi terzi.

La Comunità può inoltre negoziare nuovi accordi di partenariato in materia di pesca che dovrebbero essere finanziati a titolo di questa linea.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Regolamenti e decisioni riguardanti la conclusione degli accordi/protocolli in materia di pesca tra la Comunità europea e i governi dei paesi seguenti:

²⁴ Uno stanziamento di 38 102 000 EUR è iscritto alla voce 40 02 41 02.

²⁵ Uno stanziamento di 38 102 000 EUR è iscritto alla voce 40 02 41 02.

²⁶ Uno stanziamento di 38 102 000 EUR è iscritto alla voce 40 02 41 02.

²⁷ Uno stanziamento di 17 420 000 EUR è iscritto alla voce 40 02 41 02.

Paese	Regolamento	Data	Gazzetta ufficiale	Durata
Argentina	Regolamento (CE) n. 3447/93	28 settembre 1993	L 318 del 20.12.1993	dal 24.5.1994 al 23.5.1999
Capo Verde	Regolamento (CEE) n. 2321/90	24 luglio 1990	L 212 del 9.8.1990	
	modificato dal regolamento (CE) n. 1927/2004	21 ottobre 2004	L 332 del 6.11.2004	dall'1.7.2004 al 30.6.2005
	Regolamento (CE) n. 2027/2006	19 dicembre 2006	L 414 del 30.12.2006	dall'1.9.2006 al 31.8.2011
Comore	Regolamento (CEE) n. 1494/88	3 maggio 1988	L 137 del 2.6.1988	
	Regolamento (CE) n. 1660/2005	6 ottobre 2005	L 267 del 12.10.2005	dall'1.1.2005 al 31.12.2010
Costa d'Avorio	Regolamento (CEE) n. 3939/90	19 dicembre 1990	L 379 del 31.12.1990	
	Regolamento (CE) n. 722/2001	4 aprile 2001	L 102 del 12.4.2001	dall'1.7.2000 al 30.6.2003
	modificato dal regolamento (CE) n. 154/2004	26 gennaio 2004	L 27 del 30.1.2004	dall'1.7.2003 al 30.6.2004
	modificato dal regolamento (CE) n. 953/2005	25 giugno 2005	L 164 del 21.6.2005	dall'1.7.2004 al 30.6.2007
	Proposta di regolamento in corso di adozione			dall'1.7.2007 al 30.6.2013
Gabon	Regolamento (CE) n. 2469/98	9 novembre 1998	L 308 del 18.11.1998	
	Regolamento (CE) n. 580/2002	25 marzo 2002	L 89 del 5.4.2002	dal 3.12.2001 al 2.12.2005
	Regolamento (CE) n. 450/2007	28 giugno 2007	L 172 del 30.6.2007	dal 3.12.2005 al 2.12.2011
Groenlandia	Regolamento (CEE) n. 223/85 e regolamento (CEE) n. 224/85	29 gennaio 1985	L 29 dell'1.2.1985	
	modificato dal regolamento (CE) n. 1575/2001	25 giugno 2001	L 209 del 2.8.2001	dall'1.1.2001 al 31.12.2006
	Regolamento (CE) n. 753/2007	28 giugno 2007	L 172 del 30.6.2007	dall'1.1.2004 al 31.12.2006
				dall'1.1.2007 al 31.12.2012
Guinea-Bissau	Regolamento (CEE) n. 2213/80			
	modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2004	26 aprile 2004	L 127 del 29.4.2004	dal 16.6.2003 al 15.6.2006
	Decisione 2001/179/CE del Consiglio	26 febbraio 2001	L 66 dell'8.3.2001	dal 16.6.2003 al 15.6.2006
	modificata dal regolamento (CE) n. 829/2004	26 aprile 2004	L 127 del 29.4.2004	dal 15.6.2006 al 14.6.2007
	modificato dal regolamento (CE) n. 1491/2006	10 ottobre 2006	L 279 dell'11.10.2006	
	Proposta di regolamento in corso di adozione			dal 16.6.2007 al 15.6.2011
Guinea equatoriale (p.m.)	Regolamento (CEE) n. 1966/84 (sospeso dal giugno 2001)	28 giugno 1984	L 188 del 16.7.1984	
Repubblica di Guinea	Regolamento (CEE) n. 971/83	28 marzo 1983	L 111 del 27.4.1983	
	modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 830/2004	26 aprile 2004	L 127 del 29.4.2004	dall'1.1.2004 al 31.12.2008
Kiribati	Regolamento (CE) n. 874/2003	6 maggio 2003	L 126 del 22.5.2003	dal 16.9.2003 al 15.9.2006
	Regolamento (CE) n. 893/2007	23 luglio 2007	L 205 del 7.8.2007	dal 16.9.2006 al 15.6.2012
Madagascar	Regolamento (CEE) n. 780/86	24 febbraio 1986		
	modificato dal regolamento (CE) n. 2562/2001	17 dicembre 2001	L 344 del 28.12.2001	dal 21.5.2001 al 20.5.2004
	prorogato dal regolamento (CE) n. 555/2005	17 febbraio 2005	L 94 del 13.4.2005	dall'1.1.2004 al 31.12.2006
	Nuovo accordo proposto — COM(2007) 428 def.	19 luglio 2007		dall'1.1.2007 al 31.12.2012

Paese	Regolamento	Data	Gazzetta ufficiale	Durata
Maurizio	Regolamento (CEE) n. 1616/89			
	modificato dal regolamento (CE) n. 444/2001	26 febbraio 2001	L 64 del 6.3.2001	dal 3.12.1999 al 2.12.2002
	prorogato dal regolamento (CE) n. 2003/2004	21 ottobre 2004	L 348 del 24.11.2004	dal 3.12.2003 al 2.12.2007
Mauritania	Regolamento (CE) n. 408/97	24 febbraio 1997	L 62 del 4.3.1997	
	modificato dal regolamento (CE) n. 2528/2001	17 dicembre 2001	L 341 del 22.12.2001	dall'1.8.2001 al 31.7.2006
	Regolamento (CE) n. 1801/2006	30 novembre 2006	L 343 dell'8.12.2006	dall'1.8.2006 al 31.7.2008
Stati federati di Micronesia	Regolamento (CE) n. 805/2006	25 aprile 2006	L 151 del 6.6.2006	dal 26.2.2007 al 25.2.2010
Marocco	Regolamento (CE) n. 764/2006	22 maggio 2006	L 141 del 29.5.2006	dall'1.6.2006 al 31.5.2010
Mozambico	Regolamento (CE) n. 2329/2003	22 dicembre 2003	L 345 del 31.12.2003	dall'1.1.2004 al 31.12.2006
	Nuovo accordo proposto — COM(2007) 472 def.	16 agosto 2007		dall'1.1.2007 al 31.12.2011
São Tomé e Príncipe	Regolamento (CEE) n. 477/84	21 febbraio 1984	L 54 del 25.2.1984	
	modificato dal regolamento (CE) n. 2348/2002	9 dicembre 2002	L 351 del 28.12.2002	dall'1.6.2002 al 31.5.2005
	modificato dal regolamento (CE) n. 1124/2006	11 luglio 2006	L 200 del 22.7.2006	dall'1.6.2005 al 31.5.2006
	Regolamento (CE) n. 894/2007	23 luglio 2007	L 205 del 7.8.2007	dall'1.6.2006 al 31.5.2010
Senegal (p.m.)	Regolamento (CEE) n. 2212/80	27 giugno 1980	L 226 del 29.8.1980	
	modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2323/2002	16 dicembre 2002	L 349 del 24.12.2002	dall'1.7.2002 al 30.6.2006
	Nessun protocollo attualmente in vigore			
Seicelle	Regolamento (CEE) n. 1708/87	15 giugno 1987	L 160 del 20.6.1987	dal 18.1.2002 al 17.1.2005
	modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2002	30 maggio 2002	L 144 dell'1.6.2002	
	sostituito dal regolamento (CE) n. 115/2006	23 gennaio 2006	L 21 del 25.1.2006	dal 18.1.2005 al 17.1.2011
	Proposta di modifica in preparazione			dal 18.1.2005 al 17.1.2011
Salomone, Isole Tanzania (p.m.)	Regolamento (CE) n. 563/2006	13 marzo 2006	L 105 del 13.4.2006	dal 9.10.2006 all'8.10.2009
	Accordo proposto ritirato			

La contropartita finanziaria derivante dai vecchi accordi in materia di pesca comprende in generale una parte le cui modalità di utilizzo dipendono dalla competenza esclusiva dei rispettivi governi e un contributo per azioni volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche del paese terzo. Per i nuovi accordi di partenariato è assegnata una dotazione globale. Gli importi per il 2008 relativi agli accordi in materia di pesca in vigore possono essere ripartiti come segue (impegni): contributo finanziario di 4 769 000 EUR, sostegno alla politica della pesca e altre misure mirate 3 114 000 EUR e dotazioni globali per accordi di partenariato recenti 146 490 000 EUR. Nel caso della Mauritania, il protocollo attualmente in vigore (2006-2008) può essere rinnovato tacitamente per altri due anni. In caso contrario, si procederà allo storno dell'importo corrispondente per il 2008 alla linea delle riserve.

Attività senza linea di bilancio

Supporto amministrativo per la direzione generale Pesca e affari marittimi

Supporto strategico e coordinamento per la direzione generale Pesca e affari marittimi

Politica marittima

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE

Obiettivi generali

- Incentivare il potenziale di crescita degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo nell'ambito dell'obiettivo «convergenza».
- Potenziare la competitività e l'attrattività delle regioni nonché la loro capacità di occupazione anticipando i cambiamenti sociali ed economici (competitività regionale e occupazione).
- Promuovere una maggiore integrazione del territorio dell'UE per appoggiare uno sviluppo equilibrato e sostenibile nell'ambito dell'obiettivo «cooperazione territoriale europea».
- Assistere i paesi candidati nonché i paesi candidati potenziali nel progressivo allineamento agli standard e alle politiche dell'Unione europea (IPA).

Cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 01	Spese amministrative del settore Politica regionale	83 498 466	83 498 466			83 498 466	83 498 466
13 03	Fondo europeo di sviluppo regionale ed altri interventi regionali	27 846 307 012	22 950 347 847		-1 485 000 000	27 846 307 012	21 465 347 847
13 04	Fondo di coesione	8 150 101 978	6 710 602 004		-1 415 000 000	8 150 101 978	5 295 602 004
13 05	Operazioni di preadesione connesse alle politiche strutturali	282 302 218	895 000 000		-100 000 000	282 302 218	795 000 000
13 06	Fondo di solidarietà	273 191 197	273 191 197			273 191 197	273 191 197
	Titolo 13 — Totale	36 635 400 871	30 912 639 514		-3 000 000 000	36 635 400 871	27 912 639 514

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03	Fondo europeo di sviluppo regionale ed altri interventi regionali							
13 03 01	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1 (2000-2006)	1.2	p.m.	6 920 101 302			p.m.	6 920 101 302
	Articolo 13 03 01 — Totale parziale		p.m.	6 920 101 302			p.m.	6 920 101 302
13 03 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	1.2	p.m.	32 900 225			p.m.	32 900 225
	Articolo 13 03 02 — Totale parziale		p.m.	32 900 225			p.m.	32 900 225
13 03 03	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1 (prima del 2000)	1.2	p.m.	20 000 000			p.m.	20 000 000
	Articolo 13 03 03 — Totale parziale		p.m.	20 000 000			p.m.	20 000 000
13 03 04	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 2 (2000-2006)	1.2	p.m.	1 380 677 865			p.m.	1 380 677 865
	Articolo 13 03 04 — Totale parziale		p.m.	1 380 677 865			p.m.	1 380 677 865
13 03 05	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 2 (prima del 2000)	1.2	p.m.	5 000 000			p.m.	5 000 000
	Articolo 13 03 05 — Totale parziale		p.m.	5 000 000			p.m.	5 000 000
13 03 06	Completamento di Urban (2000-2006)	1.2	p.m.	50 659 160			p.m.	50 659 160
	Articolo 13 03 06 — Totale parziale		p.m.	50 659 160			p.m.	50 659 160
13 03 07	Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (prima del 2000)	1.2	p.m.	1 000 000			p.m.	1 000 000
	Articolo 13 03 07 — Totale parziale		p.m.	1 000 000			p.m.	1 000 000
13 03 08	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)	1.2	p.m.	35 000 000			p.m.	35 000 000
	Articolo 13 03 08 — Totale parziale		p.m.	35 000 000			p.m.	35 000 000
13 03 09	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 13 03 09 — Totale parziale		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 10	Completamento delle altre azioni di carattere regionale Articolo 13 03 10 — Totale parziale	1.2	—	—			—	—
13 03 12	Contributo comunitario al Fondo internazionale per l'Irlanda Articolo 13 03 12 — Totale parziale	1.1	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000
13 03 13	Completamento dell'iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006) Articolo 13 03 13 — Totale parziale	1.2	p.m.	750 000 000			p.m.	750 000 000
13 03 14	Sostegno a favore delle regioni confinanti con i paesi candidati — Completamento di programmi precedenti (2000-2006) Articolo 13 03 14 — Totale parziale	1.2	—	p.m.			—	p.m.
13 03 15	Assistenza finanziaria per la creazione di un'organizzazione di piccole e medie imprese (PMI) destinata a migliorare le capacità di messa in rete Articolo 13 03 15 — Totale parziale	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 16	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza Articolo 13 03 16 — Totale parziale	1.2	21 593 537 197	10 606 637 496		-1 127 000 000	21 593 537 197	9 479 637 496
13 03 17	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Peace Articolo 13 03 17 — Totale parziale	1.2	30 849 316	13 437 020			30 849 316	13 437 020
13 03 18	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione Articolo 13 03 18 — Totale parziale	1.2	5 108 692 167	2 540 832 078		-200 000 000	5 108 692 167	2 340 832 078
13 03 19	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea Articolo 13 03 19 — Totale parziale	1.2	1 053 228 332	559 011 239		-158 000 000	1 053 228 332	401 011 239
13 03 20	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa Articolo 13 03 20 — Totale parziale	1.2	45 000 000	20 091 462			45 000 000	20 091 462
Capitolo 13 03 — Totale			27 846 307 012	22 950 347 847		-1 485 000 000	27 846 307 012	21 465 347 847

Commento

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede l'applicazione di rettifiche finanziarie, le cui eventuali entrate sono iscritte alla voce 6 5 0 0 dello stato delle entrate. Tali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti fossero necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza. Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede rettifiche finanziarie per il periodo 2007-2013.

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce le condizioni di rimborso dell'acconto, che non ha come effetto di ridurre la partecipazione dei Fondi strutturali all'intervento in questione. Le eventuali entrate provenienti dal rimborso dell'acconto, iscritte alla voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente agli articoli 18 e 157 del regolamento finanziario. Il regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce le condizioni di rimborso del prefinanziamento per il periodo 2007-2013.

Il programma speciale per la pace e la riconciliazione continuerà fino al 2010, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Lo stanziamento è altresì destinato a cofinanziare misure volte ad eliminare stock di vecchi pesticidi.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158, 159 e 161.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Articolo 13 03 16 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza

Cifre

Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 593 537 197	10 606 637 496		-1 127 000 000	21 593 537 197	9 479 637 496

Commento

Stanziamento destinato a coprire i programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla convergenza nel periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione. Una parte dello stanziamento è destinata a finanziare la gestione della rete Natura 2000.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 13 03 18 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione

Cifre

Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 108 692 167	2 540 832 078		-200 000 000	5 108 692 167	2 340 832 078

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla competitività regionale nel periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo, fuori delle regioni meno sviluppate, sarà volto a rafforzare la competitività e l'attrattiva delle regioni come anche l'occupazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 13 03 19 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

Cifre

Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 053 228 332	559 011 239		-158 000 000	1 053 228 332	401 011 239

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo sarà volto a rafforzare la cooperazione territoriale e lo scambio di esperienze al livello territoriale appropriato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 04	Fondo di coesione							
13 04 01	Fondo di coesione — Completamento di progetti precedenti (prima del 2007) Articolo 13 04 01 — Totale parziale	1.2	p.m.	1 936 747 200			p.m.	1 936 747 200
			p.m.	1 936 747 200			p.m.	1 936 747 200
13 04 02	Fondo di coesione	1.2	8 150 101 978	4 773 854 804		-1 415 000 000	8 150 101 978	3 358 854 804
	Articolo 13 04 02 — Totale parziale		8 150 101 978	4 773 854 804		-1 415 000 000	8 150 101 978	3 358 854 804
Capitolo 13 04 — Totale			8 150 101 978	6 710 602 004		-1 415 000 000	8 150 101 978	5 295 602 004

Commento

Il regolamento (CE) n. 1265/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 62) determina le condizioni alle quali si procede al rimborso dell'acconto che non abbia l'effetto di ridurre la partecipazione del Fondo all'intervento interessato. Le eventuali entrate risultanti dalla restituzione degli acconti, iscritte alla voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 18 e 157 del regolamento finanziario. Il regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce le condizioni di rimborso del prefinanziamento per il periodo 2007-2013.

Articolo 13 04 02 — Fondo di coesione

Cifre

Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 150 101 978	4 773 854 804		-1 415 000 000	8 150 101 978	3 358 854 804

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni del Fondo di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013.

Le azioni di lotta antifrode sono imputate all'articolo 24 02 01.

Esso è altresì destinato a finanziare misure adottate dai partner per la preparazione del prossimo periodo di programmazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 566/94 del Consiglio, del 10 marzo 1994, recante proroga del regolamento (CEE) n. 792/93 che istituisce uno strumento finanziario di coesione (GU L 72 del 16.3.1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), abrogato dal regolamento (CE) n. 1084/2006.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

Atti di riferimento

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158 e 161.

CAPITOLO 13 05 — OPERAZIONI DI PREADESIONE CONNESSE ALLE POLITICHE STRUTTURALI

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 05	Operazioni di preadesione connesse alle politiche strutturali							
13 05 01	Strumento strutturale di preadesione (ISPA) — Completamento di progetti precedenti (2000-2006)							
13 05 01 01	Strumento strutturale di preadesione (ISPA) — Completamento di altri interventi precedenti (2000-2006)	4	p.m.	436 000 000		-100 000 000	p.m.	336 000 000
13 05 01 02	Strumento strutturale di preadesione — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati	4	p.m.	214 000 000			p.m.	214 000 000
	Articolo 13 05 01 — Totale parziale		p.m.	650 000 000		-100 000 000	p.m.	550 000 000
13 05 02	Strumento di preadesione (IPA) — Componente di sviluppo regionale	4	233 700 000	220 000 000			233 700 000	220 000 000
	Articolo 13 05 02 — Totale parziale		233 700 000	220 000 000			233 700 000	220 000 000
13 05 03	Strumento di assistenza di preadesione (IPA) — Componente di cooperazione transfrontaliera (CBC)							
13 05 03 01	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b	1.2	48 602 218	25 000 000			48 602 218	25 000 000
13 05 03 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 13 05 03 — Totale parziale		48 602 218	25 000 000			48 602 218	25 000 000
	Capitolo 13 05 — Totale		282 302 218	895 000 000		-100 000 000	282 302 218	795 000 000

Articolo 13 05 01 — Strumento strutturale di preadesione (ISPA) — Completamento di progetti precedenti (2000-2006)

Commento

Lo strumento strutturale di preadesione (ISPA) fornisce contributi al fine di agevolare l'adesione all'Unione europea dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale. L'ISPA interviene nei settori dell'ambiente e dei trasporti onde aiutare i paesi beneficiari a rispettare l'acquis comunitario pertinente.

Voce 13 05 01 01 — Strumento strutturale di preadesione (ISPA) — Completamento di altri interventi precedenti (2000-2006)

Cifre

Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	436 000 000		-100 000 000	p.m.	336 000 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli interventi dell'ISPA, come pure l'assistenza tecnica prestata al di fuori della Commissione e necessaria alla loro attuazione nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale. In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sulla presente voce, indipendentemente dal beneficiario dell'azione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68), abrogato dal regolamento (CE) n. 1085/2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).
 Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23), abrogato dal regolamento (CE) n. 1085/2006.
 Regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 2666/2000 per tener conto dello status di candidato della Croazia (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

Attività senza linea di bilancio

Supporto amministrativo per la direzione generale Politica regionale

Controllo in relazione alla politica di coesione nell'ambito della preadesione

Strategia politica, coordinamento e valutazione per la direzione generale Politica regionale

TITOLO 17 — SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Obiettivi generali

Questo settore mira a garantire un elevato livello di tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, nonché della salute pubblica a livello dell'Unione europea.

Cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 01	Spese amministrative del settore Salute e tutela dei consumatori	104 202 057	104 202 057			104 202 057	104 202 057
17 02	Politica dei consumatori	20 100 000	20 000 000			20 100 000	20 000 000
17 03	Sanità pubblica	163 210 000	166 250 000		-13 600 000	163 210 000	152 650 000
17 04	Sicurezza degli alimenti, salute e benessere degli animali e salute delle piante	395 200 000	273 696 814			395 200 000	273 696 814
	TITOLO 17 — Totale	682 712 057	564 148 871		-13 600 000	682 712 057	550 548 871

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 03	Sanità pubblica							
17 03 01	Azioni nel settore della protezione sanitaria dei cittadini							
17 03 01 01	Completamento del programma di sanità pubblica (2003-2008)	3.2	p.m.	45 000 000		-13 600 000	p.m.	31 400 000
	Articolo 17 03 01 — Totale parziale		p.m.	45 000 000		-13 600 000	p.m.	31 400 000
17 03 02	Fondo comunitario del tabacco — Pagamenti diretti da parte dell'Unione europea	2	14 250 000	14 250 000			14 250 000	14 250 000
	Articolo 17 03 02 — Totale parziale		14 250 000	14 250 000			14 250 000	14 250 000
17 03 03	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie							
17 03 03 01	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie — Sovvenzione ai titoli 1 e 2	3.2	20 700 000	20 700 000			20 700 000	20 700 000
17 03 03 02	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie — Sovvenzione al titolo 3	3.2	18 400 000	18 400 000			18 400 000	18 400 000
	Articolo 17 03 03 — Totale parziale		39 100 000	39 100 000			39 100 000	39 100 000
17 03 04	Azione preparatoria — Sanità pubblica	3.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 17 03 04 — Totale parziale		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
17 03 05	Accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nel settore della sanità pubblica e della lotta contro il tabacco	4	160 000 ²⁸	400 000			160 000 ²⁹	400 000
	Articolo 17 03 05 — Totale parziale		160 000	400 000			160 000	400 000
17 03 06	Azione comunitaria nel settore della sanità	3.2	45 200 000	3 000 000			45 200 000	3 000 000
	Articolo 17 03 06 — Totale parziale		45 200 000	3 000 000			45 200 000	3 000 000
17 03 07	Autorità europea per la sicurezza alimentare							
17 03 07 01	Autorità europea per la sicurezza alimentare — Sovvenzione ai titoli 1 e 2	3.2	42 121 000	42 121 000			42 121 000	42 121 000
17 03 07 02	Autorità europea per la sicurezza alimentare — Sovvenzione al titolo 3	3.2	21 379 000	21 379 000			21 379 000	21 379 000
	Articolo 17 03 07 — Totale parziale		63 500 000	63 500 000			63 500 000	63 500 000
17 03 13	Progetto pilota — Scambio di emissioni di anidride solforosa nel Mar Baltico	2	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
	Articolo 17 03 13 — Totale parziale		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Capitolo 17 03 — Totale			163 210 000	166 250 000		-13 600 000	163 210 000	152 650 000

²⁸ Uno stanziamento di 240 000 EUR è iscritto alla voce 40 02 41 01.

²⁹ Uno stanziamento di 240 000 EUR è iscritto alla voce 40 02 41 01.

Articolo 17 03 01 — Azioni nel settore della protezione sanitaria dei cittadini

Voce 17 03 01 01 — Completamento del programma di sanità pubblica (2003-2008)

Cifre

Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	45 000 000		-13 600 000	p.m.	31 400 000

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare impegni assunti negli anni precedenti nel quadro del precedente programma di azione comunitario nel campo della sanità pubblica.

Scopo del programma è contribuire a raggiungere un elevato livello di protezione sanitaria attraverso iniziative mirate che migliorino la sanità pubblica, prevengano l'insorgere di malattie ed eliminino fonti di pericolo per la salute.

Esso ha tre priorità:

- miglioramento dell'informazione e delle conoscenze, al fine di promuovere la sanità pubblica e corroborare e mantenere interventi sanitari efficaci e sistemi sanitari efficienti, grazie alla creazione e al funzionamento di un sistema ben strutturato e globale di raccolta, analisi e valutazione delle informazioni e delle conoscenze in materia di salute, come pure di comunicazione di queste ultime alle autorità competenti, agli operatori della sanità e al pubblico, nonché mediante valutazioni e rendiconti della situazione sanitaria e delle politiche, dei sistemi e delle misure connessi alla salute,
- consolidamento della capacità di reazione rapida e coordinata alle minacce per la salute, mediante sviluppo, rafforzamento e sostegno della capacità, del funzionamento e dell'interconnessione di meccanismi di sorveglianza, di allarme preventivo e di reazione rapida per quanto riguarda i rischi sanitari,
- intervento sui determinanti della salute tramite misure di promozione della salute e della prevenzione delle malattie, mediante sostegno e sviluppo di vaste iniziative di promozione della salute e prevenzione delle malattie, come pure di strumenti specifici di riduzione ed eliminazione dei rischi.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato V della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati che partecipano ai programmi comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1), abrogata dalla decisione n. 1350/2007/CE (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

Una nuova base giuridica entrerà in vigore nel 2008 e sarà coperta dal nuovo articolo 17 03 06.

Attività senza linea di bilancio

Supporto amministrativo per la direzione generale Salute e tutela dei consumatori

Supporto strategico e coordinamento per la direzione generale Salute e tutela dei consumatori

TITOLO 19 — RELAZIONI ESTERNE

Obiettivi generali

Il settore delle relazioni esterne sostiene gli obiettivi della politica esterna dell'Unione europea mediante programmi e progetti realizzati nei settori della cooperazione, dell'aiuto allo sviluppo, della prevenzione dei conflitti e dei diritti dell'uomo. Questi obiettivi comprendono, parallelamente alla cooperazione allo sviluppo, la promozione dell'identità dell'Unione europea sulla scena internazionale, in particolare attraverso l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune.

Cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 01	Spese amministrative del settore Relazioni esterne	390 434 881	390 434 881			390 434 881	390 434 881
19 02	Relazioni multilaterali, cooperazione con paesi terzi in materia di migrazione e asilo e affari generali nel settore delle relazioni esterne	52 120 000	40 000 000			52 120 000	40 000 000
19 03	Politica estera e di sicurezza comune	284 850 000	179 320 000			284 850 000	179 320 000
19 04	Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)	137 124 000	163 402 000			137 124 000	163 402 000
19 05	Relazioni e cooperazione con i paesi terzi industrializzati	24 870 000	20 000 000			24 870 000	20 000 000
19 06	Risposta alle crisi e minacce mondiali alla sicurezza	253 126 000	194 300 000			253 126 000	194 300 000
19 08	Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia	1 569 132 762	1 184 000 000			1 569 132 762	1 184 000 000
19 09	Relazioni con l'America latina	347 742 000	321 500 000			347 742 000	321 500 000
19 10	Relazioni con l'Asia, l'Asia centrale e i paesi del Medio Oriente (DCI)	831 495 000	778 100 000		-48 000 000	831 495 000	730 100 000
19 11	Supporto strategico e coordinamento per il settore Relazioni esterne	27 700 000	27 000 000			27 700 000	27 000 000
19 49	Spese di gestione amministrativa dei programmi impegnati a titolo del regolamento finanziario precedente	—	100 000			—	100 000
Titolo 19 — Totale		3 918 594 643	3 298 156 881		-48 000 000	3 918 594 643	3 250 156 881

CAPITOLO 19 10 — RELAZIONI CON L'ASIA, L'ASIA CENTRALE E I PAESI DEL MEDIO ORIENTE (DCI)

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 10	Relazioni con l'Asia, l'Asia centrale e i paesi del Medio Oriente (DCI)							
19 10 01	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia							
19 10 01 01	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia	4	504 250 000	485 100 000		-48 000 000	504 250 000	437 100 000
19 10 01 02	Aiuti al risanamento e alla ricostruzione dell'Afghanistan	4	150 000 000	150 000 000			150 000 000	150 000 000
19 10 01 03	Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con l'India	4	5 000 000	3 000 000			5 000 000	3 000 000
19 10 01 04	Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con la Cina	4	5 000 000	3 000 000			5 000 000	3 000 000
19 10 01 05	Azione preparatoria — Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia	4	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
	Articolo 19 10 01 — Totale parziale		666 250 000	643 100 000		-48 000 000	666 250 000	595 100 000
19 10 02	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia centrale	4	66 796 000	55 000 000			66 796 000	55 000 000
	Articolo 19 10 02 — Totale parziale		66 796 000	55 000 000			66 796 000	55 000 000
19 10 03	Cooperazione con i paesi del Medio Oriente in via di sviluppo (DCI)	4	98 449 000	80 000 000			98 449 000	80 000 000
	Articolo 19 10 03 — Totale parziale		98 449 000	80 000 000			98 449 000	80 000 000
	Capitolo 19 10 — Totale		831 495 000	778 100 000		-48 000 000	831 495 000	730 100 000

Commento

La cooperazione allo sviluppo nell'ambito del presente capitolo è essenzialmente finalizzata a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, in particolare dell'obiettivo n. 1, che consiste nel dimezzare, entro il 2015, la percentuale di persone con un reddito inferiore a un dollaro statunitense al giorno e la percentuale di persone che soffrono la fame. Gli obiettivi di sviluppo del millennio costituiscono un elenco di parametri generali al riguardo.

In conformità della dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41), per i paesi definiti come beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dal comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, la Commissione continua a presentare relazioni annuali sulla percentuale di riferimento, utilizzata in passato ma attualmente sostituita, del 35 % dell'assistenza accordata ai paesi in via di sviluppo destinato all'infrastruttura sociale e ai servizi, considerato che il contributo comunitario deve inserirsi nell'aiuto globale dei donatori ai settori sociali e che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma.

Inoltre, sempre in conformità della dichiarazione della Commissione, la Commissione si impegna a garantire che una percentuale di riferimento del 20 % dell'assistenza assegnata nel quadro dei programmi per paese coperti dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo sia destinata, entro il 2009, all'istruzione di base e secondaria nonché alla sanità di base, attraverso il sostegno finanziario a progetti o a programmi in tali settori, stabilendo una media di tutte le aree geografiche e riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza eccezionale.

Prima del mese di luglio di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulla politica di sviluppo e l'assistenza esterna della Comunità, conforme a tutti i requisiti normativi previsti per la presentazione di relazioni e recante informazioni dettagliate sulla cooperazione allo sviluppo, soprattutto per quanto riguarda il grado di realizzazione dei suoi obiettivi. In particolare la relazione dovrà:

- presentare gli obiettivi strategici della politica dell'Unione in materia di sviluppo e il suo contributo al conseguimento della precedente percentuale di riferimento del 35 % per l'infrastruttura e i servizi sociali e dell'attuale percentuale di riferimento del 20 % per l'istruzione di base e secondaria nonché per la sanità di base, valutare l'efficienza e l'efficacia della cooperazione, compresi i progressi compiuti per coordinare gli aiuti, migliorare la coerenza delle azioni esterne dell'Unione e integrare le tematiche a carattere trasversale quali le questioni di genere, i diritti umani, la prevenzione dei conflitti e l'ambiente,
- presentare i principali risultati delle relazioni di valutazione e di controllo, che indicheranno in quale misura le azioni hanno realizzato gli obiettivi perseguiti,
- riassumere le principali caratteristiche e i fatti salienti della cooperazione in ciascuna regione geografica,
- fornire le informazioni finanziarie sul sostegno concesso a ciascun settore, conformemente ai criteri di rendicontazione dell'OCSE.

Articolo 19 10 01 — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia

Commento

Stanziamiento destinato a coprire azioni di sviluppo nei paesi in via di sviluppo dell'Asia, in particolare in quelli più poveri, allo scopo di risolvere i problemi macroeconomici e settoriali. Sono privilegiate le azioni che influiscono sulla strutturazione dell'economia, sullo sviluppo delle istituzioni e sul rafforzamento della società civile, compresi gli interventi in materia di democratizzazione, accesso universale per i bambini di entrambi i sessi e per le donne all'istruzione primaria e secondaria, ambiente, foreste tropicali, campagne contro la droga, cooperazione regionale, azioni di prevenzione delle catastrofi e di ricostruzione nonché promozione dell'energia sostenibile e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La Commissione pubblica ogni anno una relazione su tutte le attività dell'aiuto esterno.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per azioni e misure di visibilità e di informazione a carattere orizzontale della cooperazione tra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo dell'Asia.

A questo articolo sono imputati anche il sostegno allo sviluppo della società civile e, in particolare, il sostegno delle attività delle organizzazioni non governative che promuovono e difendono i diritti di gruppi vulnerabili quali le donne, i bambini, le minoranze etniche e i disabili.

Lo stanziamento è destinato altresì a promuovere un clima economico favorevole alle PMI intervenendo a livello dei diritti di proprietà, tagliando la burocrazia e migliorando l'accesso al credito, nonché potenziando le associazioni di PMI.

L'utilizzo dello stanziamento è subordinato al rispetto dei principi ispiratori delle azioni dell'Unione europea.

Esso copre altresì, nell'interesse reciproco dell'Unione europea e dei paesi partner, diversi tipi d'azione, in particolare, assistenza tecnica, formazione, trasferimento di tecnologia nonché sostegno istituzionale in materia di promozione commerciale, energia (comprese le fonti di energia rinnovabili), ambiente, gestione, ecc., allo scopo di:

- migliorare il contesto economico, sociale, culturale, legislativo, normativo e agevolare le relazioni economiche e gli scambi tra l'Unione europea e l'Asia,
- favorire l'integrazione regionale,
- sostenere il rafforzamento delle capacità nei paesi meno sviluppati, al fine di aiutarli a integrarsi meglio nel sistema commerciale multilaterale, migliorando anche la loro capacità di partecipazione all'OMC,
- favorire il trasferimento di know-how e promuovere l'incontro e l'associazione tra operatori economici di entrambe le parti,
- rendere il contesto dei paesi interessati più favorevole all'espansione dell'economia e quindi allo sviluppo,
- promuovere il maggiore uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Lo stanziamento copre inoltre l'istruzione dei bambini colpiti dalla guerra o da calamità naturali.

Possono essere cofinanziate misure con organizzazioni non governative e internazionali.

Lo stanziamento è destinato altresì a sostenere le azioni di prevenzione delle calamità e riduzione dei rischi, ivi compresi i pericoli derivanti dal cambiamento climatico.

Esso è destinato a finanziare anche le azioni comunitarie nel quadro del processo di ricostruzione in Afghanistan.

La Commissione controllerà il rispetto delle condizioni che regolano il contributo della Comunità a tale processo, in particolare la piena attuazione della lettera e dello spirito dell'accordo di Bonn-Petersberg. Essa terrà l'autorità di bilancio informata dei risultati di tale attività e delle conclusioni raggiunte.

Lo stanziamento è destinato altresì a sostenere la strategia nazionale di lotta contro la droga in Afghanistan, tra cui l'arresto della produzione di oppio nel paese, nonché lo smantellamento delle reti dell'oppio e delle rotte di esportazione illegale verso i paesi europei.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del regolamento finanziario, a migliorare la situazione delle donne — dando la precedenza ad azioni nel campo della sanità e dell'istruzione — e a favorire la loro partecipazione attiva ai processi decisionali, in tutti i settori e a tutti i livelli.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dalla Comunità e gestiti dalla Commissione in loro nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a *bis*), del regolamento finanziario. Un importo massimo del 4 % può essere iscritto alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo per il settore «Relazioni esterne» per il programma corrispondente.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione europea che aderiscono all'European Senior Service Network (ESSN), tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2006 sulle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo (GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 171).

Voce 19 10 01 01 — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia

Cifre

Stanziamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
504 250 000	485 100 000		-48 000 000	504 250 000	437 100 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire azioni di sviluppo nei paesi in via di sviluppo dell'Asia, in particolare in quelli più poveri, allo scopo di migliorare lo sviluppo umano e sociale e risolvere i problemi macroeconomici e settoriali. In conformità della dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, la Commissione si impegna a garantire che una percentuale di riferimento del 20 % dell'assistenza assegnata nel quadro dei programmi per paese coperti da detto strumento sia destinata, entro il 2009, all'istruzione di base e secondaria nonché alla sanità di base, attraverso il sostegno finanziario a progetti o a programmi in tali settori, stabilendo una media di tutte le aree geografiche e riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio nei casi in cui è prevista un'assistenza eccezionale.

Sono privilegiate le azioni che influiscono sulla strutturazione dell'economia e sullo sviluppo delle istituzioni, sul rafforzamento della società civile, compresi gli interventi in materia di democratizzazione, accesso universale per i bambini di entrambi i sessi, per le donne, nonché per i bambini disabili all'istruzione primaria e secondaria, ambiente, gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese le foreste tropicali, cooperazione regionale, azioni di prevenzione delle catastrofi e riduzione dei rischi, compresi i pericoli derivanti dal cambiamento climatico, e misure di ricostruzione nonché promozione dell'energia sostenibile, lotta contro il cambiamento climatico e promozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La Commissione pubblica ogni anno una relazione su tutte le attività dell'aiuto esterno.

Sono altresì imputate a questo stanziamento le spese per azioni e misure di visibilità e di informazione a carattere orizzontale della cooperazione tra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo dell'Asia.

Esso è altresì destinato a coprire il sostegno allo sviluppo della società civile e, in particolare, il sostegno delle attività delle organizzazioni non governative che promuovono e difendono i diritti di gruppi vulnerabili quali le donne, i bambini, le minoranze etniche e i disabili.

A questo stanziamento è inoltre imputato il sostegno a progetti di microcredito.

L'utilizzo dello stanziamento è subordinato al rispetto dei principi ispiratori delle azioni dell'Unione europea.

Esso copre inoltre misure che influiscono sulla strutturazione dell'economia e lo sviluppo delle istituzioni.

Lo stanziamento è destinato anche a finanziare l'assistenza tecnica, la formazione, il trasferimento di tecnologie e il sostegno istituzionale nei settori della promozione commerciale, dell'energia (in particolare di quella rinnovabile), dell'ambiente, dell'amministrazione ecc., al fine di:

- favorire l'integrazione regionale,
- sostenere il rafforzamento delle capacità nei paesi meno sviluppati, al fine di aiutarli a integrarsi meglio nel sistema commerciale multilaterale, migliorando anche la loro capacità di partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),
- incentivare il trasferimento di know-how e promuovere i contatti e la collaborazione tra operatori economici di entrambe le parti,
- promuovere il maggiore uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- promuovere lo sviluppo della società civile, incoraggiando i gruppi meno rappresentati affinché esprimano la loro voce e partecipino alla società civile e all'organizzazione politica, combattendo la discriminazione in ogni sua forma, e rafforzare i diritti delle donne e dei bambini e di altri gruppi particolarmente vulnerabili, tra cui le persone con disabilità e gli anziani.

Esso copre altresì l'istruzione dei bambini colpiti dalla guerra o da calamità naturali.

Possono essere cofinanziate misure con organizzazioni non governative e internazionali.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del regolamento finanziario, a migliorare la situazione delle donne — dando la precedenza alle azioni nel campo della sanità e dell'istruzione — e a favorire la loro partecipazione attiva ai processi decisionali, in tutti i settori e a tutti i livelli.

Fatta eccezione per gli aiuti umanitari, non deve essere concessa alcuna assistenza ai governi che siano responsabili di un netto peggioramento della situazione riguardo alla democrazia, allo stato di diritto e al rispetto delle libertà e dei diritti umani fondamentali.

Parte dello stanziamento è destinata a finanziare interventi intesi a tenere sotto controllo e a rimuovere le mine antiuomo (APL), i residui bellici (ERW) e le armi di piccolo calibro e leggere (SALW).

Le misure finanziate a titolo della presente linea di bilancio tengono conto del fattore del cambiamento demografico.

È possibile utilizzare stanziamenti che superano l'importo di riferimento indicato nel regolamento (CE) n. 1905/2006 per finanziare misure nel settore dell'istruzione superiore, anche se non direttamente pertinenti per l'eliminazione della povertà in Asia.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione europea che aderiscono all'European Senior Service Network (ESSN), tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a *bis*), del regolamento finanziario. Un importo massimo del 4 % può essere iscritto alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo per il programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Attività senza linea di bilancio

Supporto amministrativo per l'Ufficio per la cooperazione EuropeAid (RELEX)

Supporto amministrativo per la direzione generale Relazioni esterne

Servizi esterni

TITOLO 21 — SVILUPPO E RELAZIONI CON I PAESI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO (ACP)

Obiettivi generali

La cooperazione allo sviluppo nell'ambito del presente capitolo è essenzialmente finalizzata a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, in particolare dell'obiettivo n. 1, che consiste nel dimezzare, entro il 2015, la percentuale di persone con un reddito inferiore a un dollaro statunitense al giorno e la percentuale di persone che soffrono la fame. Gli obiettivi di sviluppo del millennio costituiscono un elenco di parametri generali al riguardo.

- Riflettere il quadro politico nel nuovo ciclo di programmazione.
- Migliorare l'efficacia degli aiuti UE mediante il coordinamento degli Stati membri e dei donatori internazionali, sviluppare il ruolo della Commissione quale centro di eccellenza della riflessione dell'Unione europea sulle politiche di sviluppo e rafforzare l'influenza della UE/Commissione sul dibattito e sulla cooperazione internazionale sullo sviluppo;
- Aumentare la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

In conformità della dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41), per i paesi definiti come beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dal Comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, la Commissione continua a presentare relazioni annuali sulla percentuale di riferimento, utilizzata in passato ma attualmente sostituita, del 35 % dell'assistenza accordata ai paesi in via di sviluppo destinato all'infrastruttura sociale e ai servizi, considerato che il contributo comunitario deve inserirsi nell'aiuto globale dei donatori ai settori sociali e che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma. Inoltre, sempre in conformità della dichiarazione della Commissione, la Commissione si impegna a garantire che una percentuale di riferimento del 20 % dell'assistenza assegnata nel quadro dei programmi per paese coperti dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo sia destinata, entro il 2009, all'istruzione di base e secondaria nonché alla sanità di base, attraverso il sostegno finanziario a progetti o a programmi in tali settori, stabilendo una media di tutte le aree geografiche e riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza eccezionale.

Prima del mese di luglio di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulla politica di sviluppo e l'assistenza esterna della Comunità, conforme a tutti i requisiti normativi previsti per la presentazione di relazioni e recante informazioni dettagliate sulla cooperazione allo sviluppo, soprattutto per quanto riguarda il grado di realizzazione dei suoi obiettivi. In particolare la relazione dovrà:

- presentare gli obiettivi strategici della politica dell'Unione in materia di sviluppo e il suo contributo al conseguimento della precedente percentuale di riferimento del 35 % per l'infrastruttura e i servizi sociali e dell'attuale percentuale di riferimento del 20 % per l'istruzione di base e secondaria nonché per la sanità di base, valutare l'efficienza e l'efficacia della cooperazione, compresi i progressi compiuti per coordinare gli aiuti, migliorare la coerenza delle azioni esterne dell'Unione e integrare le tematiche a carattere trasversale quali le questioni di genere, i diritti umani, la prevenzione dei conflitti e l'ambiente,
- presentare i principali risultati delle relazioni di valutazione e di controllo, che indicheranno in quale misura le azioni hanno realizzato gli obiettivi perseguiti,
- riassumere le principali caratteristiche e i fatti salienti della cooperazione in ciascuna regione geografica,
- fornire informazioni finanziarie sul sostegno concesso a ciascun settore, conformemente ai criteri di rendicontazione dell'OCSE.

Cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 01	Spese amministrative del settore Sviluppo e relazioni con i paesi ACP	281 502 752	281 502 752			281 502 752	281 502 752
21 02	Sicurezza alimentare	216 199 000	255 000 000	p.m.	p.m.	216 199 000	255 000 000
21 03	Interlocutori non statali dello sviluppo	213 181 000	145 000 000			213 181 000	145 000 000
21 04	Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia	103 755 000	76 000 000			103 755 000	76 000 000
21 05	Sviluppo umano e sociale	132 344 000	153 165 000			132 344 000	153 165 000
21 06	Cooperazione geografica con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)	318 973 000	221 000 000			318 973 000	221 000 000
21 07	Azioni di cooperazione allo sviluppo e programmi ad hoc	32 052 000	26 841 000			32 052 000	26 841 000
21 08	Supporto strategico e coordinamento per il settore Sviluppo e relazioni con i paesi ACP	18 473 000	19 396 000			18 473 000	19 396 000
21 49	Spese di gestione amministrativa dei programmi impegnati a titolo del regolamento finanziario precedente	—	100 000			—	100 000
	Titolo 21 — Totale	1 316 479 752	1 178 004 752	p.m.	p.m.	1 316 479 752	1 178 004 752

Commento

Non beneficeranno dell'assistenza comunitaria paesi, organizzazioni o programmi che sostengono o partecipano alla gestione di programmi che configurano violazioni dei diritti umani quali l'aborto obbligatorio, la sterilizzazione forzata o l'infanticidio. Ciò in attuazione del divieto specifico di costrizione e coercizione nell'ambito dell'igiene sessuale e riproduttiva sancito dalla conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo. La Commissione presenta ogni anno una relazione sull'attuazione dell'assistenza esterna dell'Unione europea per questo programma.

CAPITOLO 21 02 — SICUREZZA ALIMENTARE

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 02	Sicurezza alimentare							
21 02 01	Sicurezza alimentare	4	216 199 000	200 000 000			216 199 000	200 000 000
	Articolo 21 02 01 — Totale parziale		216 199 000	200 000 000			216 199 000	200 000 000
21 02 02	Completamento della convenzione sull'aiuto alimentare	4	p.m.	55 000 000			p.m.	55 000 000
	Articolo 21 02 02 — Totale parziale		p.m.	55 000 000			p.m.	55 000 000
21 02 03	Articolo 21 02 03 - Risposta rapida all'aumento dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo	2			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolo 21 02 03 — Totale parziale				p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Capitolo 21 02 — Totale			216 199 000	255 000 000	p.m.	p.m.	216 199 000	255 000 000

Articolo 21 02 03 — Articolo 21 02 03 - Risposta rapida all'aumento dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo

Cifre

Stanzamenti 2008	Bilancio rettificativo n. 9		Nuovo importo	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Nuovo articolo

Lo stanziamento è destinato a finanziare una risposta rapida e diretta all'aumento dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo nell'arco di tempo che intercorre fra gli aiuti di emergenza e la cooperazione allo sviluppo a medio e lungo termine. Gli obiettivi principali dell'assistenza e della cooperazione sono favorire una reazione positiva sul piano dell'offerta da parte del settore agricolo dei paesi e delle regioni destinatari nell'ambito del loro sviluppo sostenibile e promuovere interventi diretti e tempestivi per attenuare gli effetti negativi del rincaro dei prezzi alimentari in linea con gli obiettivi di sicurezza alimentare.

Tra le misure di sostegno ammissibili figurano:

- misure volte ad agevolare l'accesso ai fattori di produzione e ai servizi agricoli, compresi i fertilizzanti e le sementi;
- misure di sicurezza finalizzate a mantenere o migliorare la capacità produttiva agricola e a soddisfare il fabbisogno alimentare di base delle popolazioni più vulnerabili.

L'assistenza, fornita tramite organizzazioni regionali e internazionali, sarà destinata ai più colpiti tra i paesi in via di sviluppo e alle loro popolazioni, tenendo conto delle condizioni specifiche di ciascun paese.

Basi giuridiche

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (COM(2008) 450 definitivo).

Attività senza linea di bilancio

Supporto amministrativo per la direzione generale Sviluppo

Supporto amministrativo per l'Ufficio per la cooperazione EuropeAid (RELEX)

TITOLO 22 — ALLARGAMENTO

Obiettivi generali

Questo settore riguarda le azioni, le misure e le iniziative da adottare per consentire ai paesi candidati e ai potenziali paesi candidati di raggiungere gli obiettivi fissati con loro e per loro dal Consiglio europeo.

Si tratterà quindi di:

- condurre interamente i negoziati di adesione con la Turchia e la Croazia e intraprendere ulteriori iniziative per l'apertura di negoziati di adesione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
- intensificare il processo di stabilizzazione e di associazione nei Balcani occidentali, in base al risultato dei colloqui sullo statuto del Kosovo; applicare accordi di associazione con tutti i paesi della regione,
- formulare e attuare programmi finanziati nell'ambito delle componenti I e II dello strumento di assistenza preadesione in tutti i paesi candidati e i potenziali paesi candidati, per sostenerne le riforme e prepararne l'adesione, e inoltre coordinare tutte le cinque componenti dello strumento,
- sostenere la riunificazione di Cipro, con l'applicazione del programma di aiuti alla comunità turco-cipriota,
- promuovere un dialogo tra le società civili negli Stati membri e nei paesi candidati e potenziali candidati, come parte integrante dei processi di preadesione,
- attuare una politica effettiva di informazione e comunicazione sull'allargamento sia nei paesi candidati e potenziali candidati, sia negli Stati membri,
- attuare gli strumenti di transizione per la Romania e la Bulgaria.

La Commissione continuerà inoltre a eliminare progressivamente i programmi di preadesione e gli strumenti di transizione in tutti i nuovi Stati membri.

Cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 01	Spese amministrative del settore Allargamento	91 376 050	91 376 050			91 376 050	91 376 050
22 02	Processo e strategia di allargamento	989 783 000	1 630 713 400			989 783 000	1 630 713 400
22 03	Capitolo 22 03 – Sostegno finanziario post-adesione	p.m.	98 339 000		-26 700 000	p.m.	71 639 000
22 04	Strategia d'informazione e di comunicazione	12 000 000	11 500 000			12 000 000	11 500 000
22 49	Spese di gestione amministrativa dei programmi impegnati a titolo del regolamento finanziario precedente	—	p.m.			—	p.m.
Titolo 22 — Totale		1 093 159 050	1 831 928 450		-26 700 000	1 093 159 050	1 805 228 450

CAPITOLO 22 03 — CAPITOLO 22 03 – SOSTEGNO FINANZIARIO POST-ADESIONE

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 03	Capitolo 22 03 – Sostegno finanziario post-adesione							
22 03 01	Strumento di transizione per i nuovi Stati membri	3.2	p.m.	94 900 000		-26 700 000	p.m.	68 200 000
	Articolo 22 03 01 — Totale parziale		p.m.	94 900 000		-26 700 000	p.m.	68 200 000
22 03 02	Azioni del Technical Assistance Information Exchange Office (TAIEX) nel quadro del meccanismo di transizione	3.2	p.m.	3 439 000			p.m.	3 439 000
	Articolo 22 03 02 — Totale parziale		p.m.	3 439 000			p.m.	3 439 000
Capitolo 22 03 — Totale			p.m.	98 339 000		-26 700 000	p.m.	71 639 000

Articolo 22 03 01 — Strumento di transizione per i nuovi Stati membri

Cifre

Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	94 900 000		-26 700 000	p.m.	68 200 000

Commento

La finalità di questo strumento è continuare ad aiutare i nuovi Stati membri a potenziare la loro capacità amministrativa di applicare la legislazione comunitaria e promuovere gli scambi delle migliori prassi.

Lo strumento di transizione per i 10 nuovi Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004 copre il periodo dal 2004 al 2006, ma sarà prorogato almeno fino al 2009. Nell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (2005) è previsto un altro strumento di transizione, in vigore per un anno a partire dall'adesione dei due paesi all'Unione, la cui applicazione dovrebbe essere prorogata fino al 2010.

Lo strumento di transizione proseguirà le attività di sviluppo istituzionale secondo gli stessi principi applicati da Phare nel periodo di preadesione. Si continueranno quindi ad applicare, con qualche lieve modifica, le strutture e i metodi stabiliti da Phare per la programmazione e il processo decisionale.

Lo strumento di transizione continuerà a fornire assistenza ai nuovi Stati membri nei settori in cui le loro capacità amministrative e istituzionali sono ancora inferiori a quelle degli altri Stati membri, procurando loro gli strumenti necessari per ovviare in modo rapido ed efficace alle carenze individuate, soprattutto quando siano state invocate, o possano essere invocate, clausole di salvaguardia.

Si fornirà l'assistenza necessaria per sviluppare la capacità istituzionale in determinati settori attraverso interventi che non possono essere finanziati dai Fondi strutturali, in particolare:

- giustizia e affari interni (rafforzamento del sistema giudiziario, controlli alle frontiere esterne, strategia anticorruzione, miglioramento dell'applicazione della legge),
- controllo finanziario,
- tutela degli interessi finanziari delle Comunità e lotta contro le frodi,
- mercato interno, compresa l'unione doganale,
- ambiente,
- servizi veterinari e creazione di capacità amministrative connesse alla sicurezza alimentare,
- strutture amministrative e ispettive per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, compreso il sistema integrato di gestione e di controllo (IACS),
- sicurezza nucleare (migliorare l'efficienza e le competenze delle autorità responsabili, delle organizzazioni che forniscono loro sostegno tecnico e degli enti pubblici che provvedono alla gestione dei residui radioattivi),
- statistiche,

— potenziamento della pubblica amministrazione in funzione delle esigenze individuate nella relazione di verifica globale della Commissione non coperte dai Fondi strutturali.

Lo strumento di transizione si è occupato anzitutto degli aspetti individuati nella relazione di verifica globale, privilegiando i settori in cui sono state invocate o potrebbero essere invocate clausole di salvaguardia perché si adottino rapidamente misure correttive.

Parte di ciascuna dotazione può essere destinata a programmi con più beneficiari, comprese le operazioni di audit e valutazione. Il resto dell'importo è distribuito tra i nuovi Stati membri.

Basi giuridiche

Mansioni risultanti dalle competenze specifiche attribuite direttamente alla Commissione dall'articolo 34 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dall'articolo 31, titolo III, dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 (parte del trattato concernente l'adesione di Romania e Bulgaria all'Unione europea).

Attività senza linea di bilancio

Supporto amministrativo per la direzione generale Allargamento

Supporto strategico e coordinamento per la direzione generale Allargamento

Allargamento: negoziati di preadesione

TITOLO 40 — RISERVE

Obiettivi generali

Cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanzamenti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 01	Riserve per spese amministrative	29 440 950	29 440 950			29 440 950	29 440 950
40 02	Riserve per interventi finanziari	1 795 552 100	538 318 000	240 000 000	-20 682 000	2 035 552 100	517 636 000
	Titolo 40 — Totale	1 824 993 050	567 758 950	240 000 000	-20 682 000	2 064 993 050	547 076 950

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI

Cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamanti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 02	Riserve per interventi finanziari							
40 02 40	Stanziamanti non dissociati							
40 02 40 01	Stanziamanti non dissociati (spese non obbligatorie)		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
40 02 40 02	Stanziamanti non dissociati (spese obbligatorie)		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 40 02 40 — Totale parziale		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
40 02 41	Stanziamanti dissociati							
40 02 41 01	Stanziamanti dissociati (spese non obbligatorie)		1 018 232 100	260 998 000			1 018 232 100	260 998 000
40 02 41 02	Stanziamanti dissociati (spese obbligatorie)		38 102 000	38 102 000		-20 682 000	38 102 000	17 420 000
	Articolo 40 02 41 — Totale parziale		1 056 334 100	299 100 000		-20 682 000	1 056 334 100	278 418 000
40 02 42	Riserva per aiuti d'urgenza	4	239 218 000	239 218 000	240 000 000		479 218 000	239 218 000
	Articolo 40 02 42 — Totale parziale		239 218 000	239 218 000	240 000 000		479 218 000	239 218 000
40 02 43	Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione	1.1	500 000 000	p.m.			500 000 000	p.m.
	Articolo 40 02 43 — Totale parziale		500 000 000	p.m.			500 000 000	p.m.
Capitolo 40 02 — Totale			1 795 552 100	538 318 000	240 000 000	-20 682 000	2 035 552 100	517 636 000

Articolo 40 02 41 — Stanziamanti dissociati

Voce 40 02 41 02 — Stanziamanti dissociati (spese obbligatorie)

Cifre

Stanziamanti 2008		PBR n. 9		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
38 102 000	38 102 000		-20 682 000	38 102 000	17 420 000

Commento

Gli stanziamenti iscritti al titolo «Riserve» riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate. Gli stanziamenti iscritti a questa voce possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento finanziario.

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue (SI, SP):

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

Articolo 40 02 42 — Riserva per aiuti d'urgenza

Cifre

Stanziamenti 2008	PBR n. 9		Nuovo importo	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
239 218 000	240 000 000		479 218 000	239 218 000

Commento

In conformità delle disposizioni del paragrafo 25 del nuovo accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, del 17 maggio 2006, l'obiettivo di questa riserva è fornire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, per gestire crisi civili e a fini di protezione. Il suo importo annuo è fissato a 221 000 000 EUR per la durata del quadro finanziario, a prezzi costanti. L'importo è, in via eccezionale, portato a 479,218 milioni di EUR per l'esercizio 2008, a prezzi correnti.

La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di stanziamento accantonato. Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio, se necessario, oltre i limiti dei massimali.

Quando la Commissione ritiene necessario fare ricorso alla riserva, presenta ai due rami dell'autorità di bilancio una proposta di storno dalla riserva stessa alle pertinenti linee di bilancio.

Contemporaneamente alla proposta di storno, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso alla riserva e sull'importo necessario.

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1), modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).
